



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 740

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria (*)

1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 6

Plenaria » 7

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198) » 12

Plenaria » 12

5^a - Bilancio:

Plenaria » 18

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100) » 30

Plenaria » 30

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 35

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 52

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154) » 55

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 740^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 maggio 2022.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 375)</i>	<i>Pag.</i>	56
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	57
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	178
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	179
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 235)</i>	»	189
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	190
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	»	192
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	193

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	<i>Pag.</i>	202
<i>Plenaria</i>	»	202
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	217
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	218
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	222
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	223
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	226
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	227
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	228

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedì 17 maggio 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

indi del Vice Presidente della 7^a Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE (ANIEF), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI (ANP), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI (AND), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AREA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (UDIR), DEI DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE (DiSAL), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (ANDIS), DELL'ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI (ADI), DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI), DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DELLA CONFERENZA UNIVERSITARIA NAZIONALE DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA FONDAZIONE AGNELLI, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE (FIDAE), DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 – ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 maggio 2022

Sottocommissione per i pareri**177^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
PARRINI*La seduta inizia alle ore 14.*

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto e altri; Melicchio e altri; Melicchio e altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti e altri

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 5.0.100 e 3.8 (testo 2) un parere non ostativo, invitando a indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi menzionati;

– sull'emendamento 8.100 un parere non ostativo, segnalando, alla lettera a), capoverso «3», primo periodo, l'opportunità di sostituire le parole: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge»;

– sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

(716) ERRANI e altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 2.8 (testo 2) al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

345^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PARRINI*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersecurity», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione

e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18, della legge 22 aprile 2021, n.53. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).

Ricorda che il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (ovvero entro il termine del 7 maggio 2022), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Titolo III del regolamento (UE) 2019/881.

Premette che il decreto-legge n. 82 del 2021 è intervenuto sull'articolo 18 della legge di delegazione europea con due specifiche disposizioni: ha istituito la nuova Agenzia per la cibersicurezza nazionale con funzioni di Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento europeo, abrogando implicitamente il criterio direttivo specifico che prevedeva la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza; ha inoltre disposto che ogni riferimento, nei principi di delega, al Ministero dello sviluppo economico debba intendersi riferito all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Pertanto, l'ambito in cui il Governo è chiamato a operare nell'attuazione dell'articolo 18 della legge n.53 del 2021 è costituito, oltre che dai criteri direttivi generali della legge n. 234 del 2012, dai restanti criteri direttivi specifici relativi all'individuazione dell'organizzazione e delle modalità operative per le attività di vigilanza nazionale e per le attività di rilascio delle certificazioni, alla definizione di un quadro sanzionatorio, nonché al conferimento all'autorità di certificazione del potere di revocare i certificati emessi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 15 articoli suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni generali.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale al nuovo quadro europeo di certificazione della cibersicurezza. A tal fine, prevede l'individuazione dell'organizzazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza in Italia, le relative modalità di cooperazione con le altre autorità pubbliche nazionali ed europee e con l'Organismo di accreditamento, nonché la definizione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione. Specifica, inoltre, che non sono interessate dal decreto legislativo le competenze dello Stato per

quanto riguarda le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e nell'ambito del diritto penale.

L'articolo 2 specifica la normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nel testo.

Il Capo II, con gli articoli da 4 a 9, riguarda l'Autorità nazionale, l'attività nazionale e internazionale.

L'articolo 4 designa l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e stabilisce che l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei relativi compiti saranno definite con provvedimento dell'Agenzia stessa, adottato ai sensi del DPCM n. 223 del 2021 (regolamento di organizzazione dell'Agenzia). Dispone inoltre la partecipazione dell'Agenzia alle attività internazionali dell'*European Cybersecurity Certification Group* (ECCG) e del Comitato, previsti, rispettivamente, dall'articolo 62 e dall'articolo 66 del regolamento europeo. Infine, stabilisce la dotazione finanziaria dell'Agenzia.

L'articolo 5 definisce le modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale. In particolare, individua le funzioni di vigilanza oggettiva dell'Agenzia con riferimento ai certificati di cibersicurezza e alle dichiarazioni UE di conformità e di vigilanza soggettiva con riferimento ai fornitori e fabbricanti emittenti le dichiarazioni UE di conformità, sui titolari di certificati europei di cibersicurezza e sugli organismi di valutazione della conformità. Inoltre, l'Agenzia assiste e sostiene l'Organismo di accreditamento nel monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità, vigila sugli organismi di valutazione della conformità pubblici e sospende, limita e revoca l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, quando previsto dal sistema europeo di certificazione, dandone notizia all'organismo nazionale di accreditamento.

Si stabilisce altresì che l'Agenzia, nello svolgimento delle attività di vigilanza, cooperi con le altre autorità di vigilanza del mercato competenti in Italia e negli altri Stati membri, nonché con le Forze dell'ordine. L'Agenzia, nell'attività di vigilanza nazionale, può effettuare indagini e audit nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza e degli emittenti delle dichiarazioni di conformità UE. Inoltre, può irrogare le sanzioni pecuniarie e accessorie previste all'articolo 10 dello schema di decreto. Seguono ulteriori disposizioni, alcune delle quali riguardano la revoca dei certificati europei, la modalità di gestione dei certificati non conformi che non sono revocati e le modalità di indagine e ispezione.

L'articolo 6 reca disposizioni relative al rilascio dei certificati di cibersicurezza con livello di affidabilità elevato e dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base, stabilendo che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

L'articolo 7 regola l'ipotesi di dichiarazioni UE di conformità rilasciate nel caso di sistemi di certificazione in cui sia autorizzata l'autovalutazione di conformità. In tale ipotesi, i fornitori o fabbricanti di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC possono rilasciare, sotto la propria responsabilità, dichiarazioni UE di conformità di livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema.

L'articolo 8 detta norme relative all'accreditamento e all'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e all'abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia. In particolare, stabilisce l'obbligo, in capo all'Organismo di accreditamento, di comunicare all'Agenzia e all'ufficio unico di collegamento ogni aggiornamento relativo agli organismi di valutazione della conformità accreditati in merito a nuovi rilasci, revoche, sospensioni e limitazioni dei certificati di accreditamento per la successiva notifica da parte dell'Agenzia alla Commissione europea. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti alle deliberazioni sui certificati di accreditamento rilasciati dell'organismo nazionale di accreditamento nell'ambito del *Cybersecurity Act*. Inoltre, si dispone che l'Agenzia possa costituire due elenchi di laboratori di prova per potersene avvalere, rispettivamente, nelle attività di vigilanza nazionale e nelle attività di rilascio dei certificati. La norma specifica che l'iscrizione all'elenco dei laboratori per le attività di vigilanza è incompatibile con l'attività di valutazione o certificazione per i livelli di base e sostanziale in ambito nazionale.

L'articolo 9 introduce disposizioni volte a permettere all'Agenzia di realizzare riforme e investimenti in ricerca e innovazione, formazione e sperimentazione a livello nazionale per elevare il livello nazionale di sicurezza cibernetica.

Nell'ambito del Capo III, dedicato a sanzioni, reclami e ricorsi giurisdizionali, l'articolo 10 definisce il sistema delle sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi del quadro europeo di certificazione della cibersecurity.

L'articolo 11 individua le modalità di composizione extra-giudiziali per i contenziosi riguardanti l'emissione dei certificati e le dichiarazioni UE sorti a seguito di reclami da parte di persone fisiche o giuridiche.

L'articolo 12 descrive le modalità per i ricorsi giurisdizionali in relazione ai certificati europei di cibersecurity. Inoltre, individua il Tribunale amministrativo regionale del Lazio quale organo giudiziario da adire per proporre ricorsi giurisdizionali contro l'Agenzia, e il Tribunale amministrativo regionale in cui hanno sede gli altri organismi di valutazione della conformità per i ricorsi contro tali organismi.

All'interno del Capo IV, l'articolo 13 dispone in merito alla destinazione dei proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia e l'articolo 14 reca ulteriori disposizioni finanziarie.

Infine, il Capo V, composto dal solo articolo 15, reca una disposizione finale che individua le modalità per riadattare il quadro nazionale di certificazione della sicurezza informatica, nel caso in cui un nuovo si-

stema europeo di certificazione adottato dalla Commissione europea non sia direttamente applicabile nel quadro vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Vice Presidente
LOMUTI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,55

AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI, MAGISTRATI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2530, 1564, 1770, 1868, 1885 E 2377 (VIOLENZA DOMESTICA)

Plenaria

291^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di

ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) segnala che è stato espresso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; quindi si sofferma in sintesi su alcuni aspetti problematici ed in parte segnalati nella bozza di parere da lei proposta.

Nella rigorosa osservanza del riparto di competenze tra sede consultiva di alta amministrazione e sede consultiva politico-parlamentare, mantiene la proposta di parere non ostativo con osservazioni già depositata nella scorsa seduta.

Il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*) chiede un rinvio alla luce della recentissima conclusione della sede consultiva del Consiglio di Stato; in subordine preannuncia la propria astensione, dovuta alla circostanza di non aver potuto esaminare compiutamente il testo del parere espresso a palazzo Spada.

Il PRESIDENTE ricorda che la proroga del termine, per rendere il parere, scade oggi e che il rappresentante del Governo non ritiene possibile attendere oltre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia in sede di dichiarazione di voto l'astensione a nome del proprio Gruppo.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Felicia GAUDIANO e altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) presenta lo schema di parere pubblicato in allegato.

Dichiarano di astenersi i senatori BALBONI (*FdI*) e MODENA (*FIBP-UDC*), mentre è favorevole il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*).

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, è approvata a maggioranza.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del relatore LOMUTI (*M5S*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(2119) GRASSO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

– e delle **petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2595, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2119 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Grasso, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio della magistratura, è ora possibile proseguirne l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 2595. Non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le fasi procedurali già svolte e la funzione di relatore è riassorbita nelle competenze del Presidente.

Non facendosi ulteriori osservazioni, sono congiunte all'esame dei due disegni di legge anche le petizioni nn. 170, 181, 595 e 652, attinenti alla stessa materia.

In discussione generale interviene il senatore BALBONI (*FdI*), il quale si sofferma su alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera: in particolare ritiene irragionevole l'aumento di circa un quarto del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, soprattutto in un momento storico che ha visto la riduzione sensibile del numero dei membri del Parlamento; l'articolo 26 addirittura prevede un aumento del numero dei collaboratori dei consiglieri e del numero dei contratti di consulenza, tutte previsioni che non potranno far altro che aumentare lo strapotere delle correnti.

Quanto alle previsioni dei primi articoli, che non hanno valenza immediatamente precettiva ma rappresentano solo criteri della legge di de-

lega, per alcuni aspetti interferiscono con il referendum sulla giustizia che si terrà il 12 giugno prossimo. Interviene poi in senso critico sullo sciopero dei magistrati indetto contro il testo all'esame del Senato: lo sciopero è stato inopportuno e poco rispettoso della sovranità parlamentare, soprattutto in considerazione del fatto che – in merito al disegno di legge di riforma sull'ordinamento giudiziario – si era già espresso l'organo di autogoverno della magistratura. Segnala comunque che l'adesione allo sciopero è stata piuttosto limitata, perché buona parte della magistratura ha compreso che si trattava di un'iniziativa indetta, semplicemente, a difesa di interessi corporativi.

Ricorda ancora una volta l'importanza del dibattito sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e sul problema del numero eccessivo di magistrati fuori ruolo, di cui auspica la riduzione; come s'è detto, la natura di delega di parte del disegno di legge – non avendo valenza immediatamente precettiva – lo rende affetto da scarsa efficacia ed incisività, soprattutto sul tema delle cosiddette «porte girevoli» e sul tema del ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno partecipato alla vita politica. Si tratta di un aspetto centrale nell'ambito del dibattito sulla riforma: resta inaccettabile che un magistrato che sia sceso nell'agone politico, perdendo quell'aura di imparzialità che dovrebbe caratterizzarne la persona e le funzioni, possa poi rientrare a svolgere funzioni giurisdizionali solo dopo un breve intervallo di tempo di tre anni.

Si sofferma poi sul problema della riforma del sistema elettorale, esprimendo alcune critiche in merito alla proposta che, a suo dire, legittima – piuttosto che depotenziare – il potere delle «cordate» correntizie presenti all'interno della magistratura associata: sarebbe stato più opportuno ricorrere ad un sistema di estrazione a sorte che può considerarsi, per certi versi, maggiormente conforme ai principi democratici, quanto meno a quelli di cui era espressione, nell'antica democrazia ateniese, il sistema di Clistene.

Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) che, condividendo in gran parte le critiche espresse dal senatore Balboni, tuttavia si duole dei tempi ristretti riservati a questo importante dibattito; in senso critico nota come l'attuale disegno di legge sia troppo simile alla vecchia proposta di riforma del ministro Bonafede, contro la quale si erano sollevate critiche da diverse parti politiche. È sorprendente che la struttura organizzativa del Ministero della giustizia, nelle sue posizioni apicali, sia rimasta invariata nonostante il cambio di Guardasigilli espresso dalla nuova maggioranza di governo; ripercorre poi i termini dell'*iter* della riforma ricordando il ruolo svolto dalla commissione dei «tecnici» presieduta dal professor Luciani, le cui proposte però – veicolate in sede emendativa dal Gruppo di Italia viva – sono state successivamente bocciate durante il dibattito presso la Camera dei deputati.

Esprime perplessità sul testo legislativo, in particolare soffermandosi sulla previsione dell'articolo 5 comma 1, lettera a), che esclude dalla previsione normativa il ruolo dei capi degli uffici legislativi. Più in generale,

continua ad esprimere la propria fiducia nei confronti della magistratura, in particolare nei confronti di quei magistrati che svolgono quotidianamente, nel silenzio dei loro uffici il proprio lavoro anche a costo di grandi sacrifici familiari e personali. Esprime però il convincimento che la nuova legge, quando approvata, non raggiungerà gli obiettivi prefissati; il sistema elettorale proposto non cambierà nulla e non eviterà il ripetersi del sistema che ha visto, finora, la prevalenza delle correnti; preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera e mette in guardia i colleghi sul rischio di perdere un'occasione irripetibile di riformare, una volta per tutte, la magistratura.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle audizioni disposte sul disegno di legge n. 2595 (Ordinamento giudiziario e C.S.M.), dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato sono pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) presenta una richiesta di valutazione di impatto economico dei seguenti elementi: *a*) costo degli emolumenti da corrispondere ai nuovi componenti del CSM, differenziati per modalità di elezione; *b*) costo degli assistenti dei predetti componenti; *c*) oneri derivanti dal conferimento di risorse aggiuntive alle segreterie degli organi collegiali ai quali prenderanno parte i nuovi componenti; *d*) oneri riguardanti le nuove risorse logistiche che si renderanno necessarie per adeguare i luoghi di lavoro e le altre strutture all'ingresso dei nuovi componenti del CSM.

Il rappresentante del governo SISTO si riserva di dare risposta scritta sulla richiesta di valutazione di impatto, appena trasmessa in via formale al Dicastero.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che trasmetterà la richiesta testé avanzata alla Ministra della giustizia.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 892**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria**556^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri (Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore MANCA (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore MANCA (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento

che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la straordinarietà del PNRR giustifichi, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore MANCA (*PD*), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: ", ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica."

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "È istituito" delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).».

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) Nunzia CATALFO e altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2^a e 11^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede ragguagli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

– con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

– in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta «omologazione forzosa») è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o

degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

– con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame – con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria – potrebbe risultare compromesso;

– con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

– si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: «ad esclusione del comma 1», con le seguenti: «ad esclusione di quanto previsto dal comma 1»,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: «ad esclusione del comma 1», con le seguenti: «ad esclusione di quanto previsto dal comma 1».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

316^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALFONSO dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé svolto.

I Gruppi hanno convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato un affare assegnato concernente l'autorizzazione all'esercizio di depositi fi-

scali di prodotti energetici; si tratta di un tema che da ultimo la Commissione ha affrontato in sede di esame di un emendamento al decreto-legge n. 21 e sul quale sono emersi in fase istruttoria punti di vista e orientamenti diversificati: l'emendamento trae origine dalla opportunità di intervenire in fase di eventuale sospensione dell'autorizzazione il cui rinnovo è condizionato al raggiungimento di requisiti oggettivi la cui realizzazione è incompatibile con la sospensione stessa. Viceversa, da altri si sostiene che le ragioni di tutela dell'ordinamento inducono a non modificare le disposizioni del Testo unico delle imposte sulla produzione e sul consumo. Per tali motivi, anche ai fini della definizione della disciplina attuativa demandata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dal citato emendamento in materia di esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici, è opportuno proseguire tale attività istruttoria. Su tale affare saranno svolte le audizioni delle due associazioni di categoria, Assopetroli e Assocostieri, della Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze. La Commissione ha inoltre convenuto di svolgere un seminario istituzionale sulla tematica di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate. È stato quindi programmato l'esame degli atti del Governo nn. 386, 387 e 390. Da ultimo l'Ufficio di Presidenza, in ragione della necessità di esaminare in tempi certi i disegni di legge in materia di giustizia tributaria e il disegno di legge di delega fiscale, ha convenuto di non svolgere in congiunta con la VI Commissione della Camera dei deputati l'indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i lavori di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, già programmata dalla Commissione Finanze della Camera ferma restando l'acquisizione della documentazione di tale importante iniziativa.

L'Ufficio di Presidenza ha peraltro rinviato a un'ulteriore seduta la tematica più specifica dell'esame della delega fiscale, una volta trasmessa dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, richiamando l'articolo 18, che anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. L'articolo, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di paga-

mento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Il successivo articolo 19 prevede l’istituzione di un portale nazionale, gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

L’articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie», di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

L’articolo 24 prevede che l’invio telematico all’ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede inoltre che, sulla base delle informazioni acquisite, l’ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell’emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. Infine, l’articolo reca disposizioni concernenti l’istituzione della figura del Direttore generale presso l’ENEA.

L’articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Inoltre, stanziando risorse per lo sviluppo industriale delle ZES. Il comma 3 prevede l’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

L'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR – Misura M1C3 – Investimento 4.2.4 «Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo». L'articolo integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, si prevede che il consiglio di gestione operi anche nelle more dell'attuazione di tale previsione.

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è all'esame del Parlamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) in premessa delinea un parallelo tra lo Strumento di bilancio per la competitività e la convergenza nell'Eurozona (BICC) e il PNRR, che definisce suo erede e giudica comunque mal concepito, in considerazione del fatto che è stato adottato solo in presenza di una grave crisi economica. La decisione di dotare il bilancio europeo, dopo le vicende del 2008, di ulteriori strumenti volti alla stabilizzazione macroeconomica, ha peraltro incontrato la contrarietà dei Paesi del Nord Europa, per i quali la stabilizzazione dell'Europa meridionale non rappresentava certo un vantaggio, anche in termini geopolitici.

Ricorda quindi le numerose critiche espresse, in fasi diverse della legislatura, nei confronti del PNRR, che avrebbe dovuto permettere una forte ripresa delle economie nazionali, ma che alla prova dei fatti sta dimostrando una profonda inadeguatezza strutturale. Sollecita quindi la Commissione ad affrontare il tema, che è già oggetto di discussione presso il Parlamento europeo, anche per affrontare il tema dell'inflazione, nei confronti del quale le posizioni tra Paesi «frugali» e gli altri sono molto distanti, e il Governo a riferire tempestivamente sulle evoluzioni in corso.

Rileva, infine, peraltro l'eccessiva parcellizzazione delle risorse disponibili, anche a causa dell'alto numero di obiettivi individuati, che sembra rispondere più al desiderio dell'Unione europea di interferire con gli affari interni del Paese, che alla reale volontà del Parlamento nazionale.

Nello specifico, sottolinea la contrarietà della propria parte politica nei confronti di alcune misure contenute nel provvedimento. Il riferimento è all'articolo 18, che, tra l'altro, anticipa dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. A suo parere, nella discutibile lotta all'uso del contante,

viene così sancito un atteggiamento sanzionatorio piuttosto che incentivante, anche mettendo in difficoltà operatori economici, costretti a pagare commissioni che azzerano il guadagno della transazione. Giudica quindi indispensabile adottare un approccio meno massimalista a fronte della complessità della realtà del commercio al dettaglio, pur condividendo la politica di digitalizzazione del Paese. Contesta infine, sempre con riferimento all'articolo 18, l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, che lamenta essere stata decisa dal Governo senza una precedente consultazione di alcune forze politiche, tra le quali la propria.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che stigmatizza le modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici, ritenendo che la previsione dell'articolo 18 rappresenti una violazione della *privacy* dei cittadini, senza peraltro comportare alcun vantaggio nella lotta all'evasione, che andrebbe cercata nei paradisi fiscali e nei profitti dei colossi del *web*.

Dopo aver criticato l'articolo 19, si sofferma sull'articolo 22, relativo ai beni confiscati alle mafie, per denunciare un vuoto legislativo, che spesso mette in difficoltà gli amministratori giudiziari e gli altri operatori del settore.

Infine, riservandosi di intervenire nuovamente nel seguito della discussione, una volta approfondite le tematiche, si sofferma sull'articolo 42, relativo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, un tema molto rilevante e sensibile per il mondo imprenditoriale.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il senatore Airola, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Rampi, relatore sul disegno di legge n. 2527 recante «Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante», propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 19 maggio il termine entro il quale far pervenire le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte formulate dal Presidente.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidià; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.100 (testo 3), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.100 (testo 2); è stato presentato il subemendamento 14.100 (testo 2)/1, anch'esso pubblicato in allegato, che si intende riferito ora al testo 3 dell'emendamento, come anche il subemendamento 14.100/1 a suo tempo presentato all'emendamento nella sua versione originaria (14.100).

Avverte inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100, pubblicato in allegato, e propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedì 17 maggio, il termine per presentare eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Segnala che il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, ritira gli emendamenti 4.100 e 4.100 (testo 2) – avendo presentato il testo 3 di quell'emendamento, come già detto – nonché 11.4.

Il PRESIDENTE chiede ai proponenti degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso i pareri contrari sopra ricordati, se intendano ritirarli.

Il senatore RAMPI (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 4.10, 4.18, 5.4 e 11.6.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 previa aggiunta della propria firma, 9.2 e 11.3.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE segnala che non è ancora completo il quadro dei pareri della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati e che occorre attendere il parere anche della Commissione affari costituzionali sull'emendamento del Governo 13.100 e sugli eventuali subemendamenti che ad esso fossero presentati. Ritiene tuttavia opportuno iniziare le votazioni sul provvedimento in discussione, di grande importanza.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che le votazioni nella seduta odierna potranno svolgersi fino all'articolo 8 compreso, precisando sin d'ora che sarà necessario accantonare due emendamenti riferiti all'articolo 5, in attesa di un parere della Commissione bilancio, e che potrebbe essere necessario accantonare due emendamenti all'articolo 4.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno G/2333/1/7, riferito all'articolo 14, sarà esaminato in altra seduta, venendo dunque accantonato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e approvato, risultando assorbito l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5. Ritira l'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1 e lo ritira.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.11 e sugli identici 4.12 e 4.13, nonchè sull'emendamento 4.14 che sarebbe peraltro assorbito dall'approvazione degli identici 4.12 e 4.13, invitando a ritirare gli emendamenti 4.15 e 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.19. In merito agli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8 ritiene preferibile accantonarli momentaneamente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme al relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.100

(testo 3) e propone di accantonare momentaneamente 4.9 (testo 2) e 4.8, al fine di poter svolgere un necessario approfondimento.

Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore RAMPI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.19.

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7 (testo corretto).

Il PRESIDENTE ricorda che sono momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 4.11 e gli identici 4.12 e 4.13, restando assorbiti gli emendamenti 4.14 e 4.16 e precluso l'emendamento 4.15.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame dell'articolo 4 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che l'emendamento 5.6 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio e che resta conseguentemente accantonato l'emendamento 5.100.

Prende atto la Commissione.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, invita a ritirare l'emendamento 5.2 che sarebbe precluso dall'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.100.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.2.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.7.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Con successive distinte approvazioni sono invece respinti gli emendamenti 5.5 e 5.8.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame dell'articolo 5 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 6.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 6.2 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.2, sugli identici 7.3 e 7.4, nonché sull'emendamento 7.5.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 7.1.

Il senatore RAMPI (*PD*) ritira l'emendamento 7.4 e la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.5.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 7.2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.3 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2.

Le senatrici SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e DE LUCIA (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 8.3 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'articolo 8, come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si può riprendere la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.9 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 4.8.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 (testo 2) è respinto.

Il senatore IANNONE (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8, di contenuto identico all'originaria formulazione del suo emendamento 4.9.

L'emendamento 4.8 è quindi posto ai voti e approvato.

La Commissione approva infine l'articolo 4, come modificato.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto, anche nel corso della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che ai 6 emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso, sono stati presentati 13 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Iannone ha presentato la riformulazione dell'emendamento 5.3 in un testo 2 e che i senatori Rampi e Mariotti hanno presentato la riformulazione dell'emendamento 3.8 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

Art. 4.

4.100 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «dalle elargizioni disposte da enti o da privati», con le seguenti: «dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche»;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*,

al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.».

Art. 13.

13.100

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Accademy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore».

Conseguentemente,

a) *al comma 2, dopo le parole:* «adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4», *aggiungere le seguenti:* «ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «si provvede» *inserire le seguenti:* «, per quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione,» *e dopo le parole:* «comma 3» *aggiungere le seguenti:* «e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 14.

14.100 (testo 2)/1

IANNONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2285**

Art. 2.

2.100/1

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'emendamento 2.100, nel capoverso «5-bis», dopo le parole: «sono finanziate», inserire la seguente: «esclusivamente».

Art. 3.

3.8 (testo 2)

RAMPI, MARILOTTI

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «5-bis», con il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)/1

SBROLLINI

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.1 (testo 2)/2

RUSSO, DE LUCIA, VANIN, AIROLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* artistico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie, allorché in coerenza con le attività di ricerca».

4.1 (testo 2)/3

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», nel comma 5, sopprimere le parole: «e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici».

Art. 5.

5.3 (testo 2)

IANNONE

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso 1-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

5.100/1

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'emendamento 5.100, lettera b), capoverso «5», sopprimere le seguenti parole: «su istanza dell'interessato».

5.100/2

SBROLLINI

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 5» con le seguenti: «Nei casi in cui la valutazione di cui al comma 5 avviene prima dell'inizio dell'ultimo anno del contratto, essa».

5.0.100/1

PITTONI

All'emendamento 5.0.100, comma 1, capoverso «Art. 24-ter», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, non inferiori al titolo di laurea magistrale».

Art. 6.**6.100/1**

D'ARIENZO

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 12-bis», nel comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

6.100/2

D'ARIENZO

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le procedure concorsuali di cui al comma 1 si svolgono con modalità analoghe a quelle per titoli e discussione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definite, ai fini della loro applicazione agli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta.».

6.100/3

D'ARIENZO

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta.».

6.100/4

D'ARIENZO

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, e possono essere composte da ricercatori, tecnologi e docenti. La commissione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.»;*

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni di valutazione di almeno cinque membri per ciascuna area strategica o settore tecnologico, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, con incarico di durata massima di un anno. Le commissioni di valutazione sono formate da primi ricercatori o tecnologi, dirigenti di ricerca o

tecnologi, professori di prima e seconda fascia. La commissione di valutazione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.

3-ter. Al fine di formare le commissioni concorsuali e di valutazione di cui ai commi 3 e *3-bis*, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), il Ministro dell'università e della ricerca, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, istituisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati contenente, per ciascuna area strategica e settore tecnologico corrispondenti alle attività degli enti di ricerca, i nomi dei ricercatori, dei tecnologi e dei docenti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Non possono essere sorteggiati come membri di commissione tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni concorsuali o di valutazione nello stesso ente nel triennio precedente il sorteggio, i rettori e i presidenti degli enti in carica, i docenti, ricercatori o tecnologi:

a) posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) che abbiano optato per il regime a tempo definito o parziale;

c) che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza;

d) cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare;

e) che si siano dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

3-quater. Qualora gli esperti eleggibili inseriti nelle banche dati fossero in numero inferiore al necessario, gli enti procedono alla nomina dei rimanenti commissari con le modalità previste dai propri statuti e regolamenti. Agli adempimenti previsti dal comma *3-ter* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni concorsuali o di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, escluso il trattamento di missione finalizzato alla partecipazione ai lavori della commissione, a carico dell'ente ospitante.».

6.100/5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e per il ruolo di tecnologo»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al personale che abbia svolto almeno 36 mesi di attività di ricerca ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le amministrazioni riservano almeno un terzo dei posti banditi con le procedure di cui al comma 1.».

6.100/6

CASTELLONE, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Dall'emendamento 6.100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis) Dopo il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito il seguente:

"310-bis. Nell'ambito delle risorse di spettanza di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può consentire al proprio personale inquadrato nel ruolo a esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il passaggio nel ruolo dei ricercatori al terzo livello secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esercizio del diritto di opzione entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il Segretario generale dell'Aviation Working Group, Jeffrey Wool.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizione del Segretario generale dell'Aviation Working Group

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 26 aprile.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor WOOL, che svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori LUPO (*M5S*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*).

Interviene in replica il dottor WOOL.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), con riferimento al tema della migrazione sul *cloud* dei dati delle pubbliche amministrazioni e alla necessità che tale migrazione avvenga in sicurezza, nell'interesse di tutti i cittadini, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere un'osservazione volta a garantire la rapida conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata, in capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene.

Il relatore FEDE (*M5S*) ringrazia il senatore Cioffi per lo spunto fornito e dichiara la propria disponibilità a valutare tutte le osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire, ai fini dell'eventuale inserimento nello schema di parere.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento al contenuto dell'articolo 28 del provvedimento in esame, domanda se sia realmente necessario costituire una nuova società a capitale interamente pubblico per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, considerato che già esiste una società interamente pubblica, la SOGEI, che svolge funzioni analoghe.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che, mentre la SOGEI è partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, il capitale della nuova società prevista dall'articolo 28 sarebbe sottoscritto da INPS, INAIL e ISTAT. Il coinvolgimento di tali soggetti potrebbe presen-

tare profili interessanti e positivi, ma è certamente opportuno approfondire il tema sollevato dalla senatrice Pergreffi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO e altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno 2021.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di ulteriori interventi in discussione generale, propone di considerare conclusa tale fase procedurale e di procedere a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. A tal fine, domanda se mercoledì 25 maggio potrebbe essere ritenuto una data congrua.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che i senatori possano disporre di una settimana ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore CIOFFI (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Pergreffi, in considerazione della tecnicità della materia e della necessità di approfondire le questioni emerse nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a martedì 31 maggio, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone che la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2604 abbia luogo al termine dell'audizione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

In mancanza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 1093 (PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE NELLE ISOLE)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 375

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FOA ITALIA (FRANTOI OLEARI ASSOCIATI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 833 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PIANO PER L'OLIVICOLTURA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria**232^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazione**

Il sottosegretario VANNIA GAVA risponde all'interrogazione n. 3-03185 del presidente Girotto sugli aumenti del prezzo del gas naturale. In merito alle questioni relative all'incremento sproporzionato dei prezzi sul mercato *Title Transfer Facility* (TTF) e al conseguente aumento dei prezzi del gas ai clienti finali, riferisce che i mercati energetici a livello mondiale, nonché del gas in particolare, sono interessati, da diversi mesi, da una dinamica rialzista e volatile dei prezzi, aggravata ulteriormente dalla guerra in corso in Ucraina, che ha reso ancora più evidente a livello europeo il problema della dipendenza dalle importazioni di gas e in particolare da quelle dalla Russia.

Rileva inoltre che, relativamente alle suddette importazioni, i contratti con durata pluriennale mantengono un ruolo prevalente, seppure con un'incidenza che si è andata nel tempo riducendo, in concomitanza con il processo di liberalizzazione del mercato e di integrazione europea dei mercati energetici stessi, che ha portato allo sviluppo dei «mercati spot».

Assicura quindi che il tema sollevato dall'interrogante circa la crescente divergenza tra i prezzi che si formano sui mercati spot, maggior-

mente esposti alle dinamiche contingenti e quindi caratterizzati da un maggior rischio di volatilità, e quelli fissati nell'ambito di contrattazioni bilaterali di medio-lungo periodo, e le implicazioni di tale divergenza per i prezzi finali al consumo, è da tempo all'attenzione del Governo. L'Italia, insieme ad altri Paesi, ha richiamato infatti l'attenzione della Commissione europea sulla necessità di interventi di mitigazione dei prezzi all'ingrosso e, più in generale, di una revisione del disegno dei mercati, in modo da valorizzare il ruolo delle contrattazioni a termine.

A tale riguardo, evidenzia che l'efficacia delle misure nazionali che impattano sul funzionamento dei mercati dipende dal coordinamento delle politiche energetiche a livello europeo, in quanto alcune misure, come quelle dei «*cap*» sui prezzi del gas naturale e sul disaccoppiamento del mercato dell'energia elettrica dal mercato del gas naturale, richiedono un'armonizzazione a livello europeo in ragione dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici. Tale interdipendenza è ancora più evidente nell'attuale situazione geopolitica, in cui diventa impellente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, unitamente all'accelerazione del processo di transizione energetica ad un sistema sempre meno basato sulle fonti fossili nella rotta verso la decarbonizzazione.

Rammenta quindi che, in relazione alla necessità di mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi sulle bollette dei consumatori, il Governo è intervenuto più volte con misure sia di breve che di medio periodo, le quali, fino ad oggi, hanno comportato un impegno di risorse pubbliche senza precedenti.

Con specifico riferimento alle questioni poste, segnala in particolare che, con il decreto-legge n. 21 del 2022 è stato previsto un contributo straordinario solidaristico, a carico degli operatori delle filiere della produzione e vendita di prodotti energetici, al fine di contenere gli effetti sui consumatori delle dinamiche rialziste dei prezzi all'ingrosso. Tale contributo è stato fissato nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «*extraprofitto*»). Precisa al riguardo che è in via di definizione un consolidamento di tale misura con nuovo provvedimento di urgenza in fase di pubblicazione.

Nel ribadire che le azioni da implementare per fronteggiare l'aumento del prezzo della materia energetica, ed in particolare del gas, vanno condotte soprattutto a livello europeo, rende noto che il Governo ha proposto alla Commissione europea, fra le altre, una misura strutturale volta ad introdurre un tetto massimo – il «*price cap*» – al prezzo delle transazioni di gas naturale tra gli operatori di tutti i Paesi membri. La leva su cui si basa la proposta parte dal presupposto che l'Europa rappresenta il maggiore cliente globale della risorsa tramite gasdotto e, pertanto, ha la facoltà di contrattare un prezzo che sia maggiormente accessibile. Il tetto al prezzo che potrà essere proposto ed ottenuto rappresenterà la garanzia che le fluttuazioni di prezzo registratesi negli ultimi mesi non vadano a discapito dei cittadini e delle imprese.

Afferma comunque che tale tetto dovrà essere adeguato rispetto ai prezzi di riferimento antecedenti alla crisi bellica, al fine di non scoraggiare gli operatori; difatti lo stesso strumento potrebbe essere limitato temporalmente, anche attraverso revisioni regolari, nonché potenzialmente indicizzato. Parallelamente, si renderà opportuno introdurre un meccanismo di compensazione a protezione dei potenziali scostamenti fra il «*cap*» e i prezzi del contratto. Riferisce altresì che la proposta del Governo, attualmente in fase di discussione ed elaborazione nelle strutture preposte della Commissione, potrebbe essere accompagnata da una misura di regolazione dedicata, al fine di evitare possibili arbitraggi.

In merito al quesito specifico circa le cause dell'incremento dei prezzi sul mercato TTF, ribadisce che, in attuazione dell'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, il Ministero della transizione ecologica sta procedendo nell'analisi delle informazioni ricevute al fine di acquisire un quadro più preciso ed aggiornato sul prezzo reale degli approvvigionamenti e, in particolare, di come tale prezzo sia influenzato dal prezzo formato sull'*hub* TTF. Sottolinea infatti che, ad oggi, le informazioni disponibili riguardano i dati mensili ISTAT, raccolti a fini statistici, relativi al valore medio unitario delle importazioni alla frontiera basati sui dati doganali. Tali dati sono estratti direttamente dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti importatori nei bollettini doganali e risentono della tipologia dei contratti sottesi a quelle transazioni, non scontando in modo uniforme i costi di trasporto internazionale del gas sino alla frontiera.

Evidenzia tuttavia che, come riferisce l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), diverse fonti pubbliche specializzate riportano che una quota rilevante dei contratti pluriennali con consegna in Europa sarebbe indicizzata ai prezzi degli *hub* europei. In tale quadro osserva che, al netto degli effetti delle tariffe «*entry-exit*» da diversi anni ormai il mercato europeo esprime prezzi del gas naturale sostanzialmente allineati nei principali Paesi dell'Unione europea, e ritiene che, per una compiuta comprensione delle dinamiche che portano alla formazione dei prezzi europei, risulterebbe di fondamentale importanza la promozione e la condivisione a livello europeo di analoghe disposizioni. A questo scopo, pertanto, assicura che il Governo promuoverà un'iniziativa per conseguire gli obiettivi della disposizione predetta, rafforzando così la trasparenza delle informazioni a beneficio di tutti gli Stati membri e delle Istituzioni comunitarie. Conferma, infine, l'impegno del Governo, insieme all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a monitorare l'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei prezzi all'ingrosso dell'energia, al fine di mettere in campo le misure più opportune, sia a livello nazionale che europeo, per mitigare l'impatto sugli utenti e sostenere la ripresa economica.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel rilevare la complessità della materia, rimarca l'esigenza di un intervento comune in Europa, come peraltro accennato nella risposta del Governo. Precisa tuttavia che, nell'atto di sindacato ispettivo, si domandava quali fossero le misure strutturali,

su cui ritiene che la risposta non sia stata esaustiva. In proposito, riconosce che l'Esecutivo fino ad ora ha individuato un percorso di intervento emergenziale, ma il ritardo nella elaborazione di azioni strutturali rischia di penalizzare l'economia italiana ed europea. Rileva altresì che gli extra guadagni, anche se tassati, finiscono per portare benefici a pochi soggetti, a scapito di cittadini e piccole e medie imprese. Sollecita dunque il Governo ad agire con urgenza sia nel breve che nel lungo periodo, nella prospettiva di individuare le cause dei fenomeni sopra descritti.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MOLLAME (*Misto*), segnalando per quanto di competenza che il comma 2 dell'articolo 9 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019.

Illustra poi l'articolo 20, secondo cui l'INAIL promuove appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

I commi 1 – 3 dell'articolo 23 – prosegue il relatore – mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili: il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero; il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Ciò dà attuazione alla *milestone* prevista dalla misura M2C2-21, riforma 3.2, del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l'adozione di norme di semplificazione fiscale per l'idrogeno verde. La relazione tecnica che accompagna il decreto in esame informa che al momento in Italia non è in funzione alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Da ultimo, la relazione tecnica segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.

Dà indi conto dell'articolo 24 che, al comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per

interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si stabilisce, inoltre, che l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del direttore generale presso l'ENEA, al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Rispetto al comma 1, il relatore segnala che analogo obbligo è posto in capo all'ENEA dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero peraltro essere ascrivibili alla dicitura «Ecobonus», utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell'ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico.

Illustra poi l'articolo 26, composto da due commi, recante disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, i cui oneri sono stimati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Rileva altresì che l'articolo 30, comma 1, novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca – al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede altresì, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento dell'ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Passa poi ad esaminare l'articolo 31, comma 1, che incrementa la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza per il coordinamento delle politiche spaziali. Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali e le com-

petenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale. Fa presente peraltro che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Evidenzia in seguito che l'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.2 «Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*» nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.1 «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*» del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Sottolinea poi che l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR, misura M1C3 – investimento 4.2.4 «Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo». L'articolo integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione opera anche nelle more dell'attuazione di tale previsione.

Fa presente inoltre che l'articolo 40, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 42 che posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò, al fine di allineare il termine di entrata in vigore del codice con quello di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del codice, è in corso di esame parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 5 maggio, sono stati presentati 196 emendamenti e un ordine del giorno al testo unificato adottato a base per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo), pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), fissato a giovedì 12 maggio, alle ore 12, sono stati presentati 108 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore VACCARO (M5S) domanda se sia possibile riaprire nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, in quanto per alcuni Gruppi sarebbe necessario un supplemento di istruttoria; propone dunque di consentire un ulteriore lasso temporale di almeno due settimane.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), fissandolo a martedì 31 maggio, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) riferisce sulla Comunicazione in titolo, ricordando che i *leader* dell'Unione, il 10 e l'11 marzo 2022 a Versailles, hanno convenuto di eliminare gradualmente, nel minor tempo possibile, la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e hanno invitato la Commissione a presentare entro la fine di marzo un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale.

Ricorda quindi che, negli ultimi 12 mesi, i prezzi al dettaglio del gas naturale e dell'energia elettrica sono aumentati rispettivamente del 65 per cento e del 30 per cento e che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha accresciuto notevolmente le preoccupazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento aggravando la volatilità dei prezzi. I prezzi elevati dell'energia alimentano l'inflazione, danneggiano l'economia europea e incidono sulla ripresa dalla crisi COVID-19. Rammenta dunque che, nell'ambito della risposta a questa situazione eccezionale, nell'ottobre 2021, la Commissione europea ha già adottato un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno per attenuare gli effetti sui consumatori e sulle imprese a livello dell'Unione e degli Stati membri. Successivamente, l'8 marzo 2022, la Comunicazione *REPowerEU2* della Commissione ha fornito ulteriori orientamenti agli Stati membri su come attenuare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese e su come utilizzare gli ingenti profitti realizzati da alcuni produttori di energia elettrica per finanziare tali misure. Sulla base della Comunicazione dell'8 marzo 2022, i *leader* europei si sono impegnati ad affrontare con urgenza l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui cittadini e sulle imprese.

Rileva che le possibili soluzioni proposte nella Comunicazione per far fronte all'impatto del «caro prezzi» dell'energia riguardano interventi emergenziali temporanei, che non dovrebbero compromettere gli obiettivi a lungo termine del *Green Deal*, né il funzionamento del mercato unico. Le opzioni a breve termine sul prezzo dell'energia elettrica possono essere raggruppate in due categorie: compensazioni finanziarie e interventi regolatori. Al riguardo, rimarca che le compensazioni finanziarie mirano a ridurre i prezzi dell'energia elettrica intervenendo direttamente sul segmento al dettaglio o indirettamente sul mercato all'ingrosso. Per quel che concerne il sostegno diretto agli utenti finali vulnerabili, l'obiettivo è quello di fornire aiuto a coloro che ne hanno più bisogno, e assistere le imprese che si trovano a confrontarsi con prezzi dell'energia eccessivi.

Queste ultime riceveranno il sostegno nell'ambito del nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 22 marzo, che consente di sostenere le imprese colpite direttamente o indirettamente con sovvenzioni dirette limitate, sostegno alla liquidità e aiuti per l'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica.

Fa notare peraltro che la maggior parte degli Stati membri ha introdotto aliquote IVA ridotte per gas, energia elettrica e/o teleriscaldamento. Tuttavia, molte delle possibilità offerte in particolare dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, tra cui aliquote ridotte o esenzioni per le famiglie, non sono ancora pienamente sfruttate. Inoltre, nella Comunicazione si evidenzia come il ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dell'energia e dal prezzo fissato per il carbonio o dai profitti anomali di alcune imprese del settore energetico possa contribuire a finanziare tali misure mirate.

Con riferimento al segmento all'ingrosso, si prevede la possibilità di istituire un modello aggregatore, in base al quale un soggetto acquista energia elettrica a condizioni commerciali favorevoli e la mette a disposizione di determinate categorie di consumatori a prezzi inferiori a quelli di mercato, trasferendo i vantaggi ai consumatori. Altre opzioni comporterebbero un intervento diretto nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e consistono, in primo luogo, nel compensare finanziariamente i produttori di energia elettrica da fonti fossili per una parte dei costi straordinariamente elevati del combustibile, in modo da ridurre il prezzo offerto sul mercato all'ingrosso. Ciò significherebbe rimborsare ai produttori di energia elettrica la differenza tra i costi effettivi di approvvigionamento del combustibile e un prezzo di riferimento prestabilito per le materie prime. In secondo luogo, una ulteriore opzione consisterebbe nel limitare direttamente il prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso stabilendo un parametro di riferimento e compensando la differenza con il prezzo offerto. Evidenzia comunque che i principali svantaggi di queste opzioni riguardano il costo per il bilancio, la potenziale distorsione della concorrenza, i rischi per gli scambi transfrontalieri.

Passa poi ad esaminare le opzioni di carattere regolatorio, che consistono nel fissare un massimale regolato di prezzo massimo che può essere praticato da alcuni generatori del carico di base. Tale soluzione ridurrebbe i costi a lungo termine e, a breve termine, presenta il valore aggiunto di risolvere la questione dei profitti eccessivi consentiti da talune tecnologie. Accenna quindi ai principali svantaggi di tali opzioni, legati alle difficoltà di attuazione poiché richiederebbero l'accesso a informazioni sui costi e sulle entrate dei produttori che potrebbe non essere consentito agli enti pubblici. Tali ipotesi genererebbero, inoltre, incertezza sul piano della regolazione in quanto potrebbero eliminare alcuni incentivi agli investimenti privati nelle energie rinnovabili, che sono fondamentali per conseguire gli obiettivi a lungo termine del sistema energetico europeo.

Dopo aver ribadito la complessità di individuare una risposta semplice e univoca al problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri, reputa che alcune misure

siano adatte solo a specifici contesti nazionali mentre, al tempo stesso, altri interventi richiederebbero una normativa unionale e/o un approccio comune a livello europeo. Tutte le opzioni sono comunque presentate e analizzate più in dettaglio nell'Allegato alla Comunicazione.

Pone altresì l'accento sugli interventi relativi al mercato del gas, tenuto conto che l'attuale prezzo elevato dell'energia elettrica deriva proprio dal prezzo elevato del gas, sottolineando che l'introduzione di un massimale o la modulazione del prezzo del gas mediante strumenti regolatori sono alternative che vanno prese in considerazione, in quanto avrebbero un impatto immediato sui prezzi. Tali interventi possono essere un importante segnale del fatto che l'Unione europea non è disposta a pagare qualunque prezzo per il gas, ma dovrebbero essere considerati come ultima risorsa, poiché comportano alcuni svantaggi per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento dei flussi di gas. Appare dunque urgente, a suo avviso, concordare una strategia comune in vista dell'inizio imminente del periodo di ricostituzione delle riserve di gas per l'inverno. A tal fine, la Commissione è pronta a creare una *task force* per gli acquisti comuni di gas in quanto raggruppando la domanda, si faciliterebbero i contatti internazionali dell'Unione con i fornitori di GNL e gas, si favorirebbe la creazione di partenariati energetici con i grandi fornitori di GNL, gas e idrogeno della regione mediterranea, con i *partner* in Africa, ma anche con il Medio Oriente e gli Stati Uniti d'America. A ciò si aggiunge che la *task force* potrebbe promuovere l'uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione europea, in particolare dei terminali GNL, ma anche degli impianti di stoccaggio e dei gasdotti, in linea con la politica europea di stoccaggio del gas, comune e strategico, da attuare mediante un'azione coordinata e la ripartizione degli oneri tra i 27 Stati membri.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che – per garantire che vi siano riserve sufficienti – la Commissione ha presentato una proposta legislativa sullo stoccaggio dell'energia intesa a fare sì che le infrastrutture di stoccaggio esistenti siano riempite per almeno il 90 per cento della capacità entro il 1° novembre di ogni anno; l'obiettivo potrà essere adeguato nel tempo in caso di mutamenti del contesto economico e geopolitico e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Data la situazione peculiare, per quest'anno saranno previsti un obiettivo inferiore, pari all'80 per cento, e un percorso flessibile per garantire una fluida introduzione graduale.

Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni con soggetti esperti che aiutino a comprendere le modalità di formazione del prezzo del gas.

Si apre il dibattito.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) reputa utile approfondire le dinamiche della formazione del prezzo del gas. Si domanda tuttavia se, al di là della necessità di individuare stoccaggi comuni a livello europeo, sia possibile discutere anche del tema dell'indipendenza energetica, tenuto

conto che, a causa della crisi internazionale in atto, da più parti si fa riferimento ad una strategia da attuare «nel minore tempo possibile», senza che sia chiaro quale sia il margine temporale per intervenire.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) chiarisce anzitutto che la Commissione è chiamata in questa sede ad elaborare un atto di indirizzo, attraverso l'approvazione di una risoluzione, e ricorda che l'atto in esame ha ad oggetto anche la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il senatore LANZI (*M5S*) ritiene che la scelta del Governo di tassare i cosiddetti «extra profitti» avrebbe dovuto essere attuata in maniera più scaltra, atteso che le aziende possono aver intrapreso azioni per pagare il meno possibile.

Il senatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*) afferma che l'aumento dei prezzi è dovuto prevalentemente a speculazioni e si domanda in che misura sia possibile arginare tali fenomeni, tenuto conto che in alternativa lo Stato dovrebbe acquistare il gas in proprio e rivenderlo ai distributori.

Si associa il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*), invocando un'azione congiunta del Parlamento e del Governo per fermare le speculazioni finanziarie.

Il senatore COLLINA (*PD*) premette che è stata una scelta della 10^a Commissione quella di esprimersi sull'atto in titolo, attraverso una risoluzione che sarà elaborata presumibilmente al termine del ciclo di audizioni prospettato dal Presidente relatore e dopo la discussione generale. In proposito, reputa utili le audizioni per approfondire un tema assai attuale e di non facile soluzione, tanto più che non è stato individuato un orientamento univoco in sede europea.

Sottolinea poi che, fino ai recenti eventi geopolitici, il mercato del gas ha funzionato bene con le proprie regole, determinando una riduzione del prezzo. Successivamente, detto mercato non è più riuscito a dare le risposte necessarie e dunque occorre interrogarsi sulla esigenza o meno di intervenire; in proposito, la fissazione di un tetto al prezzo del gas rappresenta una delle opzioni in campo.

Reputa peraltro che l'atto in esame rappresenti uno spunto importante, ma tiene a precisare che l'eventuale indipendenza dal gas russo non comporterà il venir meno del gas quale componente del *mix* energetico in quota percentuale.

Il senatore MOLLAME (*Misto*) concorda con la proposta di avviare un ciclo di audizioni e ricorda che già a dicembre 2021 si è registrata una brusca impennata del prezzo del gas rispetto ad aprile 2021.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) prefigura due modalità per ridurre il prezzo del gas: la prima, basata sulla riduzione della domanda del bene

e dunque sulla contrazione delle importazioni; la seconda, basata sull'incremento della produzione nazionale di gas. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che la normativa europea ha penalizzato l'Italia già dal 1998 rendendo assai costoso il gas estratto in Italia. Occorre dunque avere il coraggio di rimettere in discussione le norme europee, ferma restando l'esigenza di incrementare l'efficienza energetica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che è la senatrice Sbrollini ha ritirato la sua firma all'emendamento 13.6 (testo 3) e che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.8 (testo 3). Informa infine che il senatore Ferrero ha riformulato l'emendamento 24.0.3 in un testo 2, e il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 32.3 (testo 2) in un testo 3, pubblicati in allegato. Gli emendamenti originari e le riformulazioni precedenti si intendono conseguentemente ritirati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata oggi, martedì 17 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1921, 2087 NT**

G/1921, 2087 NT/1/10

SAPONARA, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premesso che,

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzazione la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molte le associazioni senza scopo di lucro operative in questo settore;

è necessaria dunque una regolamentazione di tali figure che permetta loro di poter continuare a svolgere le attività di volontariato nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame.

impegna il Governo

a voler adottare gli opportuni atti per la regolamentazione delle attività svolte dalle associazioni e dagli altri enti senza scopo di lucro, con riferimento all'organizzazione e alla realizzazione, senza carattere di professionalità, di gite occasionali in favore dei propri associati, ferma restando la necessità di doversi avvalere di guide specializzate per lo svolgimento delle attività che ad esse sono attribuite dalla legge.

Art. 1.**1.1**

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTATHEU, BARBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.»

b) *al comma 2, dopo le parole: «dei principi» sono inserite le seguenti: «, criteri e requisiti».*

1.2

CANGINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.»

1.3

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.»

1.4

FARAONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e degli obblighi internazionali.»

1.5

FARAONE

Al comma 1, dopo le parole «La presente legge, nel rispetto» inserire le seguenti: «dell'articolo 9, primo e secondo comma, e».

1.6

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo comma, lettera e)» con le seguenti: «terzo comma» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

1.7

TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo le parole: «di concorrenza e di libertà di circolazione,» inserire le seguenti: «nonché dell'articolo 9, commi primo e secondo, della Costituzione,».

1.8

FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

– *al comma 1, dopo le parole: «disciplina la professione di guida turistica e» inserire le seguenti: «di accompagnatore turistico ed»*

– al comma 2, dopo le parole «la professione di guida turistica» inserire le seguenti «e di accompagnatore turistico».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata "Lista UNESCO", costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi.»;

– dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È definito "accompagnatore turistico" chi per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o estero, avvalendosi di specifiche conoscenze storico culturali e linguistiche nonché di competenze geografiche e tecniche relative a trasporti, linee di comunicazione, prassi doganali e valutarie delle nazioni di transito e/o destinazioni. L'accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall'inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Cura, per conto del committente, l'attuazione del programma turistico prestabilito, ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per tutta la durata dello stesso.

3-ter. Costituiscono attività riservate alla professione di accompagnatore turistico:

a) svolgere attività di accoglienza e assistenza nei porti, aeroporti, stazioni e in tutti i punti di partenza e arrivo di mezzi di trasporto collettivi e privati durante i trasferimenti da e per gli stessi; occupandosi di assistere il turista nell'espletare eventuali formalità di frontiera e doganali;

b) gestire adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché biglietti e documenti inerenti allo svolgimento del programma;

c) prestare completa assistenza ai turisti nell'ambito delle proprie competenze professionali;

d) fornire informazioni di carattere generale e culturale sulle località visitate, quali usi, costumi, tradizioni, enogastronomia, leggi e particolarità dei luoghi di arrivo, transito e di destinazione, al di fuori delle specifiche competenze della guida turistica;

e) aiutare il turista straniero ad interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese promuovendo l'immagine dell'Italia;

f) assicurarsi che tutti i servizi e le agevolazioni promessi dall'organizzatore al cliente siano erogati, verifica l'efficienza dei fornitori dei servizi e ne relaziona al committente;

g) La professione di accompagnatore turistico è esclusiva prerogativa dello stesso.

3-quater. Le finalità di entrambe le professioni sono di:

a) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e del suo territorio, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati e ai comportamenti sostenibili per l'ambiente e le comunità locali;

b) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.»;

b) *all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il titolo di guida turistica ed il titolo di accompagnatore turistico necessari per l'esercizio delle rispettive professioni sono acquisiti previo superamento di esami di idoneità, indetti con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e con la conseguente iscrizione agli elenchi nazionali di cui all'articolo 5.»;

c) *sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. – (*Elenco nazionale*) – 1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti gli elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

ed esclusivamente per le guide turistiche:

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale delle guide turistiche è distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7.

3. Gli elenchi nazionali sono aggiornati a seguito della verifica delle domande di iscrizione e resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta degli elenchi provvede il Ministero del turismo,

in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'elenco nazionale delle guide turistiche è inoltre aggiornato in base alle specializzazioni acquisite.

5. Negli elenchi nazionali sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

6. Agli iscritti negli elenchi nazionali sono rilasciati dal Ministero del turismo i rispettivi tesserini personali di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico, muniti di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.»;

d) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

– *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica e l'esame di idoneità all'esercizio della professione di accompagnatore turistico, sono indetti, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo in coordinamento con gli enti territoriali. Le idoneità alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico sono valide su tutto il territorio nazionale.»;*

– *al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge od essere in possesso di regolare abilitazione alla professione di accompagnatore turistico.»;*

– *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per gli accompagnatori turistici che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di guida turistica sono previste esenzioni sulle materie per le quali è stato già superato esame per l'ottenimento della abilitazione.»;*

e) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati differenti codici ATECO per la professione di guida turistica e per la professione di accompagnatore turistico come definiti dalla presente legge.»;

f) all'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *dopo le parole «Le guide turistiche» inserire le seguenti: «e gli accompagnatori turistici»;*

– *sostituire le parole «munite di tesserino» con le seguenti: «muniti di tesserino»;*

g) all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di fare uso di tessere o di altri segni

distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica od accompagnatore turistico.»;

h) all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti al rispettivo elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico.».

1.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Art. 2.

2.1

CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Definizione e oggetto della professione*) – 1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o mediante mezzi di comunicazione a distanza, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'illustrazione e la spiegazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e

religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi quartieri storici dei centri abitati, i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, ed altre attrattive culturali e turistiche, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni facoltative, tematiche, territoriali o linguistiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione».

Conseguentemente:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

2) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

3) all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione ai corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, con superamento dei relativi esami finali, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica, territoriale o linguistica acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.».

2.2

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. È «guida turistica» il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

1-bis. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, Causa C/180/89».

b) *al comma 2 lettera c), dopo la parola: «vigenti», inserire le seguenti: «della deontologia professionale».*

c) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.».

2.3

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È definito "guida turistica" il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C/180/89.»;

b) *al comma 2, lettera c), dopo le parole «leggi vigenti», inserire le seguenti: «della deontologia professionale».*

2.4

ASTORRE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, l'abilitazione a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, anche scolastici, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.».

2.5

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTATHEU, BARBONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare, nel corso di visite sul luogo o da remoto, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale italiano ed esperienziale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.».

2.6

TRENTACOSTE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «il professionista» *inserire la seguente:* «abilitato»;

b) *dopo le parole:* «, nel corso di visite sul luogo» *inserire le seguenti:* «o su piattaforme *on-line* dedicate, anche aventi finalità didattiche.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* «di idoneità,» *con le seguenti:* «di abilitazione professionale.»;

b) *all'articolo 5:*

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale» con le seguenti: «tesserino professionale»;*

c) *all'articolo 6:*

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «L'idoneità» con le seguenti: «L'abilitazione»;*

3) *al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» con le seguenti: «laurea magistrale o specialistica»;*

d) *all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «in possesso del titolo» inserire la seguente: «professionale»;*

e) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale» con le seguenti: «tesserino professionale».*

2.7

TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo» con la seguente: «l'abilitazione» e dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali»;*

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: «parchi storici e artistici,» inserire le seguenti: «parchi urbani,», e dopo le parole: » ivi compresi i beni culturali» inserire la seguente: «, naturalistici»;*

2) *sopprimere la lettera c);*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati.»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione, le guide possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre Regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui al predetto articolo 101 del Decreto*

legislativo n.42 del 2004 esclusivamente coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.»;

e) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7: per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici; per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'art. 2, comma 3-bis, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al comma 3-bis, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. Il Codice unico nazionale (CUN) è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

e) *al comma 4 sostituire le parole:* «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione»;

2) *all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «L'idoneità» *con le seguenti:* «L'abilitazione»;

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) disciplina delle modalità dell'esame scritto e orale, da svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;
- 2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;
- 3) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 – 2008).

3-bis. Le domande dell'esame sono elaborate da una Commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

- a) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali;
- b) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove si sostiene l'esame.

All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-quater. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica può esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.»;

3) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. – (*Corsi di formazione*) – 1. Le Regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscri-

versi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le Regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»;

4) *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11 – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.»;

5) *all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella Regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'art. 5, comma 4.».

2.8

MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole «il titolo idoneo» con le seguenti: «l’abilitazione»;*

2) *dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».*

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: «parchi storici e artistici», aggiungere le seguenti: «parchi urbani»;*

2) *dopo le parole: «ivi compresi i beni culturali» è aggiunta la seguente: «, naturalistici»;*

3) *sopprimere la lettera c);*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, presenti nella regione dove sostengono l’esame di abilitazione, ai sensi dell’articolo 6. Dopo avere ottenuto l’abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione».

e) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall’articolo 7:

a) *per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;*

b) *per l’accessibilità e l’inclusività delle persone diversamente abili».*

2.9

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare, a persone singole o gruppi o scolaresche, nel corso di visite sul luogo, che possono avere anche finalità didattiche,».

2.10

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «il titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria»;*
 - *sopprimere le parole: «e interpretare»;*
 - *dopo le parole: «nel corso di visite sul luogo» aggiungere le seguenti: «, che possono avere anche finalità didattiche,»*
 - *dopo le parole: «o gruppi» aggiungere le seguenti: «o scolaresche».*
-

2.11

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.12

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione professionale».

2.13

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo» con la seguente: «l'abilitazione».

2.14

COLLINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «sul luogo» con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;*

2) *sopprimere le seguenti parole: «che caratterizzano le specificità territoriali».*

2.15

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sul luogo,» con le seguenti: «sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.16

FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole: «ville, giardini, parchi», inserire le seguenti: «urbani,»;*

– *dopo le parole: «ivi compresi i beni culturali», inserire le seguenti: «, naturalistici»;*

- *alla lettera c) sostituire le parole: «, nonché della sicurezza del visitatore» con le seguenti: «e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.».

2.17

FARAONE

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.18

BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.19

TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche.».

2.20

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo», inserire le seguenti: «anche con finalità turistiche, culturali e didattiche.».

2.21

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo,» aggiungere le seguenti: «aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali.».

2.22

BERUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis È definito accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; si occupa della realizzazione della parte tecnica del viaggio in tutti i suoi aspetti, rappresenta l'agente di viaggio o il *tour operator* di fronte ai fornitori di servizi e di fronte ai clienti, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.»

2.23

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: «Costituiscono» con la seguente: «Costituisce»;*
 - *dopo la parola: «attività» aggiungere la seguente: «riservata»;*
 - *dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» aggiungere le seguenti: «, centri storici, quartieri cittadini e borghi,»;*
 - *sopprimere le parole: «e paesaggistici»;*
 - *sopprimere le parole: «e ambientale e paesaggistico»;*
 - *alla lettera a), sopprimere le parole: «, paesaggistici e naturali».*
-

2.24

TIRABOSCHI

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica», aggiungere le seguenti: «, quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da Enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da Enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.».

2.25

FARAONE

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica» inserire le seguenti: «, quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico.».

2.26

TIRABOSCHI

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica», aggiungere le seguenti: «, quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,».

2.27

GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica», inserire le seguenti: «, quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori.».

2.28

COLLINA

Al comma 2, dopo la parola: «turistica» inserire le seguenti: «, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

2.29

COLLINA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *all'alinea, dopo la parola: «illustrazione» inserire le seguenti: «e la spiegazione»;*
 - 2) *alla lettera b) sopprimere la parola: «, tutelarne.».*
-

2.30

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 2, dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» aggiungere le seguenti: «centri storici, quartieri cittadini e borghi.».

2.31

FARAONE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione,» inserire le seguenti: «e altre attrattive culturali e turistiche,».

2.32

BOLDRINI

Al comma 2, dopo la parola: «Nazione,» inserire le seguenti: «ed altre attrattive culturali e turistiche,».

2.33

BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide turistiche possono svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

2.34

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

2.35

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

2.36

COLLINA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

– *all'articolo 5:*

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» e sostituire le parole: «delle specializzazioni acquisite» con le seguenti: «dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali,»;*

– *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. – (*Corsi di formazione*) – 1. Le regioni, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative sul territorio, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si possono iscrivere le guide turistiche di cui all'articolo 3 per l'aggiornamento delle proprie competenze professionali nei seguenti ambiti:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

2. La partecipazione delle guide turistiche ai corsi di formazione di cui al comma 1 non è vincolante per l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 della presente legge.».

2.37

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» inserire le seguenti: «indicanti l'ambito territoriale di specializzazione e gli eventuali ambiti di estensione,» e al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «le specializzazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 2. I corsi di formazione abilitano all'esercizio nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere, a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione, l'abilitazione in più aree territoriali.».

2.38

FARAONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 7:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione. Gli interventi di cui al periodo precedente non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»;

– *sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 5:*

– *al comma 2, dopo le parole «delle specializzazioni acquisite» inserire le seguenti: «del/degli ambito/i regionali/i nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3,»;*

– *al comma 3, sopprimere la parola «eventuali».*

2.39

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) specializzazioni territoriali;

b) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

c) per la didattica museale, per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

2.40

FARAONE

Al comma 3, alinea, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative»;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».*

2.41

BOLDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative».

2.42

TIRABOSCHI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «, tematiche o territoriali» con le seguenti: «tematico-territoriali».

2.43

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

– *alla lettera a), premettere la seguente: «0a): specializzazioni territoriali;»*

– *alla lettera b), sostituire le parole: «per altri settori culturali e tecnici utili all’esercizio della professione.» con le seguenti: «per diversi segmenti dell’offerta turistica, tra cui turismo esperenziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».*

2.44

VANIN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) per settori culturali, artistici, artigianali, paesaggistici, ambientali, faunistici, tecnico-scientifici ed enogastronomici;».

Art. 3.**3.1**

BERUTTI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 3 – (*Professione di guida turistica*) – 1. L’abilitazione di guida turistica necessaria per l’esercizio della professione è acquisita previo superamento dell’esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all’elenco nazionale di cui all’articolo 5.

2. L’esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che siano iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 5; è altresì consen-

tito alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.2

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3 – (*Professione di guida turistica*) – 1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.3

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3 – 1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.4

CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Professione di guida turistica*) – 1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con ca-

denza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.5

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTHEU, BARBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Professione di guida turistica*) – 1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione con conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.6

ASTORRE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.7

CANGINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.8

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il titolo» con la seguente: «L'abilitazione» e le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;

2) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;

b) sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».

3.9

GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «necessario per l'esercizio della professione», inserire le seguenti: «nei siti di appartenenza dello Stato o di altri Enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati, nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico».

3.10

FARAONE

Al comma 1, dopo le parole: «necessario per l'esercizio della professione» inserire le seguenti: «nei siti di appartenenza dello Stato o di altri enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,».

3.11

MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione di cui di cui all'articolo 6».*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

3.12

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;*

b) *sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

3.13

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le abilitazioni vengono rilasciate dal Ministero del turismo.».

3.14

TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le

iniziative organizzate da enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.».

3.15

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.16

TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.».

3.17

FARAONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.».

Art. 4.**4.1**

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 3;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui al comma 4.»;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, "quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata".

3-bis. Per "musei e monumenti storici" si fa riferimento all'articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n.42 del 2004.

3-ter. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»;

c) al comma 4:

1) premettere il seguente periodo: «I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare

stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.».

2) *dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «le maggiori associazioni di categoria e professionali».*

4.2

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3-bis.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Unione europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.»;

e) al comma 4, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria e professionali».

4.3

ASTORRE, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

– al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il principio di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea (C-180/1989), relativo alla tutela dei musei e monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata;»;

– al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.4

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.5

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva europea 2005/36/CE e al relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva europea 2013/55/UE e al relativo decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.6

MALLEGGNI

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero il superamento di una prova attitudinale con esame concernente la formazione specifica, relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e alla lingua italiana al livello B2, in conformità con la normativa CEN en 15565-2008».

4.7

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7 comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.»;

– *al comma 2, sostituire le parole:* «sostengono una prova attitudinale» *con le seguenti:* «presentano un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7 comma 3.»;

– *al comma 3, sostituire le parole:* «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.» *con le seguenti*: «dal Ministero del Turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di 30 giorni nell'anno solare; esauriti i 30 giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale.»;

– *al comma 4, sopprimere le parole*: «e della prova attitudinale di cui al comma 2,».

4.8

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.».

4.9

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole*: «guida turistica» *inserire le seguenti*: «conseguita in conformità alla normativa del rispettivo Stato di provenienza»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «in deroga a» *con le seguenti*: «fermo restando».

4.10

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la parola: «turistica» inserire le seguenti: «conseguita in conformità alla normativa del loro Stato di provenienza»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «fermo restando».*

4.11

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sostengono una prova attitudinale» con le seguenti: «presentano un certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7, comma 2-bis».

Conseguentemente,

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della prova attitudinale di cui»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione, di contenuto teorico e pratico, all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.».

4.12

TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «prova attitudinale» aggiungere, in fine, le seguenti: «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206» con le seguenti: «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

4.13

MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 dopo le parole:* «prova attitudinale» *inserire le seguenti:* «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) *al comma 3, sostituire le parole* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

4.14

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 2 dopo le parole:* «prova attitudinale» *inserire le seguenti:* «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

– *al comma 3, sostituire le parole* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

– *al comma 4 sostituire le parole:* «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

– *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

4.15

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «dal Ministero del turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di venti giorni nell'anno solare; esauriti i venti giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale».

4.16

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 9,» *inserire le seguenti:* « e 59»; *e sopprimere le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.17

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, causa C/180/89».

Art. 5.**5.1**

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le parole:* «, a domanda,»;
- *alla lettera a), sostituire la parola:* «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione»;

– dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a)-bis. siano già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge;».

5.2

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a domanda».

5.3

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica»;*

2) *alla lettera a) sostituire la parola «idoneità» con la seguente «abilitazione»;*

b) *al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» aggiungere le seguenti: «degli ambiti regionali nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3»;*

c) *al comma 3 sopprimere la parola: «eventuali»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del Turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.».

5.4

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «a domanda,» con le seguenti: «obbligatoriamente, per l'esercizio della professione di guida turistica,»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale»; e dopo le parole «esercitano la professione», inserire le seguenti «anche per formazione e aggiornamento».

5.5

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «in automatico»;

b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) siano già in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge;».

5.6

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTATHEU, BARBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame abilitante»;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che riporti in evidenza le specializzazioni conseguite».*

5.7

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».

Conseguentemente, all'articolo 6, nella rubrica e ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».

5.8

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

5.9

MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,";*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, comma 3-bis e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:* «3-bis. Il CUN è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

e) *al comma 4 sostituire le parole:* «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.10

BOLDRINI

Al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative».

5.11

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni territoriali».

5.12

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.13

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 2 inserire il seguente : «2-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b. sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

c. dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

d. al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.14

ASTORRE, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.».

5.15

TIRABOSCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» con le seguenti: «le specializzazioni tematico-territoriali».

5.16

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» con le seguenti: «le specializzazioni territoriali».

5.17

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 3, sostituire la parola: «l'idoneità» con le seguenti: «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo email».

5.18

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 3 sostituire la parola: «l'idoneità» con le seguenti: «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo e-mail».

5.19

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le guide turistiche già abilitate vengono iscritte nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

5.20

BERUTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita la certificazione.».

5.21

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale»;

b) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».

5.22

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite».

5.23

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite.».

5.24

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le guide già abilitate vengono inserite nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

Art. 6.**6.1**

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Esame di abilitazione)»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;*

2) *alla lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «magistrale»;*

d) *al comma 3, dopo la parola «Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche», e sostituire le parole: «di idoneità» con le seguenti: «di abilitazione, fermo restando che l'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni, tra le quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente la professione, e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione.»;*

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale.

3-ter. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni.

3-quater. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle

guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7- 2-2008 (Norma Europea EN 15565 – 2008).».

6.2

MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione».*
- b) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L' esame di idoneità» con le seguenti: «L' esame di abilitazione»;*
- c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L' idoneità» con le seguenti: «L' abilitazione».*
- d) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*
- e) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell' università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell' esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) *regolamentazione dell' esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;*

2) *disciplina della composizione delle commissioni d' esame;*

3) *individuazione delle materie d' esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell' Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 – 2008);*

4) *le domande dell' esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:*

i) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell' arte italiana, geografia turistica;

ii) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all' articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l' esame.

3-bis. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

3-ter. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-quater. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.3

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

– ovunque ricorra, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;

– al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.»;

– al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «e con»;

– dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 160 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-ter. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle Soprintendenze o delle

direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo (di docenza, amministrativo o di partecipazione economica) all'interno di istituti/scuole di formazione per guide e professioni turistiche.».

6.4

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

b. *al comma 2, sostituire lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea magistrale»;*

c. *al comma 3, sostituire le parole «, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità» con le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione. L'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni (quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente alla professione) e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normazione), approvato il 7 febbraio 2008 (Norma Europea EN 15565 – 2008).».*

Conseguentemente, sostituire nel testo, ovunque ricorra, la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.5

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTATHEU, BARBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione della professione di guida turistica è valida sul territorio regionale, per il quale è stata sostenuta la prova d'esame. L'abilitazione conseguita in ambito provinciale precedentemente alla pubblicazione della presente legge è automaticamente estesa all'ambito regionale di cui la provincia fa parte. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le guide turistiche che hanno precedentemente conseguito la propria abilitazione in altre regioni d'Italia, diverse da quelle del proprio abituale ambito lavorativo, possono richiedere l'estensione della loro abilitazione presso la regione, nella quale intendono continuare ad operare, a seguito di una prova attitudinale riguardante il territorio di esercizio prescelto e previa presentazione di documentazione fiscale che attesti lo svolgimento di servizi di visite guidate, in quell'ambito regionale, per un minimo di 60 giorni negli ultimi 5 anni.»;

b) *al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente: «magistrale»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Esame di abilitazione)».*

6.6

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.7

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità», con le seguenti: «di abilitazione professionale» e sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».

6.8

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.».

6.9

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che prevede una prova di visita guidata simulata ed una articolazione modulare delle materie oggetto dell'esame.».*

6.10

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la parola «nazionale» inserire le seguenti: «ferma restando la facoltà di prevedere nell'ambito dell'esame di idoneità, di cui al comma 3, specifiche forme di abilitazione regionale, il cui conseguimento è necessario per l'esercizio della professionale in tale ambito regionale».

6.11

COLLINA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L' idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l' acquisizione del titolo di guida turistica necessario all' esercizio della professione di cui all' articolo 3.».

6.12

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) aver conseguito un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per l' attività professionale relativa alla professione di guida turistica oppure l' attestazione di analoghi titoli conseguiti all' estero riconosciuti o dichiarati equipollenti oppure il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell' università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.13

BERUTTI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale nelle classi di laurea inerenti le specifiche materie oggetto della professione, secondo quanto previsto dall' articolo 2. Le classi di laurea sono indicate con decreto del Ministro dell' università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.14

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il diploma di laurea triennale» con le seguenti: «la laurea magistrale».

6.15

TRENTACOSTE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» con le seguenti: «laurea magistrale o specialistica».

6.16

COLLINA

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente: «specialistica o magistrale».

6.17

BERUTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sia in possesso di competenze linguistico-comunicative in almeno una lingua straniera con certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti con decreto ministeriale, che attesti le abilità sia produttive che ricettive.».

6.18

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di idoneità e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica avvengono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.».

6.19

FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

b) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

c) individuazione delle materie d'esame in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 – 2008);

d) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità: domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica; domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame;

e) i candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

f) i candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»;

– dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.20

ASTORRE, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le principali associazioni di categoria, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, coerentemente con gli standard europei sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea, come approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN).».

6.21

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel rispetto dello *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (C.E.N.)».

6.22

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 200 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-ter. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione

turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo all'interno di istituti e scuole di formazione per guide e professioni turistiche».

6.23

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di almeno una prova scritta mista che preveda anche una parte dedicata alla somministrazione di domande aperte sulle materie oggetto di esame e una prova orale descrittiva nella lingua o nelle lingue prescelte ai fini dell'abilitazione;

b) individuazione di materie e criteri che permettano l'accertamento del possesso di conoscenze approfondite del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, della lingua o delle lingue scelte nonché delle principali nozioni in materia di sicurezza.».

Art. 7.

7.1

MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 – (*Corsi di formazione e specializzazioni*) – 1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-bis.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.2

FARAONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Corsi di formazione e specializzazioni*) – 1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di cento ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.3

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3.

1-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione.

1-ter. Gli interventi di cui al comma *1-bis* non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.».

c) *sopprimere il comma 3.*

7.4

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «, in convenzione con le università,».

7.5

BOLDRINI

Al comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

7.6

VANIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le guide turistiche possono, altresì, acquisire le ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso la frequenza di singoli moduli universitari e corsi di alta formazione universitaria che attribuiscono almeno 12 CFU o Master universitari che attribuiscono almeno 60 CFU nelle materie indicate all'articolo 2, comma 3.».

7.7

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università».

7.8

FARAONE

Al comma 2, sostituire le parole «650 ore» con le seguenti: «non meno di 100 ore».

7.9

BOLDRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «650 ore» con le seguenti: «minimo 100 ore».

7.10

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 2, dopo le parole «650 ore» inserire le seguenti: «e con prova finale orale sulle materie della specializzazione nella lingua indicata per l'abilitazione.».

7.11

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 2, dopo le parole «di 650 ore,» aggiungere le seguenti: «avviene al superamento dell'esame finale e».

7.12

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole «650 ore», inserire le seguenti «con verifica finale».

7.13

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione (di contenuto teorico e pratico) all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.»

7.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di strutturare l'offerta turistica e rispondere ai vari segmenti di domanda, attraverso una migliore integrazione tra i professionisti, di qualificare il comparto e sostenerne la competitività, nonché di favorire una crescita della domanda e di far fronte all'evoluzione del mercato, è promossa l'aggregazione tra guide turistiche. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla sua attuazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8.**8.1**

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «codice ATECO» aggiungere la seguente: «specifico».

Art. 9.**9.1**

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Ingresso gratuito*) – 1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.

2. Nei musei, fondazioni e siti culturali privati, ivi comprese le mostre temporanee, l'ingresso gratuito dovrà essere in ogni caso garantito qualora la guida turistica sta effettuando una visita guidata, a favore di gruppi o persone singole.».

9.2

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «munite di tesserino», inserire le seguenti: «professionale e».

9.3

CANGINI

Al comma 1 sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale» e dopo la parola «professione» aggiungere le seguenti: «anche per formazione e aggiornamento».

9.4

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, nonché nei parchi archeologici.».

9.5

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le seguenti parole: «in cui esercitano la professione»;*
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori.».*
-

9.6

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati» con le seguenti: «pubblici in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.».

9.7

FARAONE

Al comma 1, dopo le parole: «gli istituti e i luoghi della cultura» sopprimere le seguenti: «in cui esercitano la professione.».

9.8

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la parola: «professione,» inserire le seguenti: «anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento professionale.».

9.9

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento personale».

9.10

COLLINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».

9.11

MALLEGGNI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.12

TRENTACOSTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.0.1

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.2

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del Turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adot-

tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.3

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concessione di servizi di assistenza culturale per il pubblico)

1. All'articolo 117, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sostituire le parole "guida e assistenza didattica" con le seguenti: "assistenza didattica e di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica previsto dalla normativa vigente."».

Art. 10.

10.1

FARAONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 – (*Equo compenso*) – 1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dall'articolo 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri dall'articolo 6.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.».

10.2

BOLDRINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

1-bis. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

1-quater. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

1-*quinquies*. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 1-*quater* le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

1-*sexies*. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

1-*septies*. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-*octies*. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

10.3

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Al comma 1, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e».

10.4

FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I parametri stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

10.5

CANGINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I "parametri" stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* della legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le guide turistiche, vengono definiti dalle Re-

gioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

10.6

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento non vincolanti.».

10.7

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento, qualunque non vincolanti.».

10.8

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTHEU, BARBONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 30 marzo di ciascun anno e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i minimi tariffari relativi ai compensi per le prestazioni professionali.».

Art. 11.**11.1**

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2 comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fatta salva la possibilità della applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro; con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

11.2

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Divieti e sanzioni*) – 1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fatta salva la possibilità della applicazione della legge penale, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro. Con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richiada l'intervento.».

11.3

FARAONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – (*Divieti e Sanzioni*) – 1. È fatto divieto di svolgere la professione di cui all'articolo 3 a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. È altresì vietato l'uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche in assenza dell'abilitazione di cui alla presente legge. L'esercizio abusivo della professione, ovvero l'utilizzo di prestazioni professionali da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.».

11.4

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola «divieti» sono aggiunte le seguenti: «e sanzioni»;

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

1-quater. È fatto divieto alle organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale di avvalersi, per le loro iniziative,

delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, anche in forma volontaria.

1-quinquies. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale, è soggetto alle sanzioni determinate dalle Regioni in maniera uniforme.

1-sexies. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.».

11.5

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola: «Divieti» inserire le seguenti: «e sanzioni»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.»;

c) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

1-ter. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

11.6

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente comma: «01. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le relative attività, come disciplinate della presente legge e dalle disposizioni*

vigenti in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-ter. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

11.7

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «del titolo» con le seguenti: «dell'abilitazione».

11.8

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «titolo di guida turistica» inserire le seguenti: «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti ed aziende che gestiscono servizi per conto di esse, di avvalersi, in eventi da esse promossi, organizzati, finanziati o patrocinati, di soggetti non iscritti all'elenco nazionale delle guide turistiche nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Tale disposizione non si applica ai dipendenti di enti pubblici che svolgano attività disciplinate dalla presente legge per espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di strutture e siti proprietà degli enti stessi, mediante iniziative da essi promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti, senza che gli stessi possano comunque fregiarsi della qualifica di guida turistica.

1-ter. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.9

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «titolo di guida turistica» inserire le seguenti: «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e».*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.10

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-quater. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sanzioni».

11.11

MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, GASPARRI, BERARDI, BOCCARDI, PAPTATHEU, BARBONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2. L' esercizio abusivo della professione di guida turi-

stica è punito, in caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale.».

Art. 12.

12.1

LONARDO, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (*Abrogazioni e disposizioni transitorie*) – 1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione (nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali). Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

3. Le guide turistiche di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

4. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente.».

12.2

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, ovvero ulteriori esami, e alle medesime guide è rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.».

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Per le guide già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge che avessero già conseguito l'abilitazione in lingue straniere è automaticamente riportata l'indicazione delle stesse nell'elenco nazionale. Per le guide già abilitate sulla base di leggi regionali che non contemplassero l'abilitazione in lingue straniere, il Ministro del turismo, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua appositi requisiti di titoli o di comprovata esperienza professionale validi per poter essere indicate nell'elenco nazionale come abilitate nelle lingue straniere per cui risultino avere i requisiti, e le relative modalità di trasmissione degli stessi.».

12.3

COLLINA

Al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,».

12.4

GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione. Nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali. Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

1-ter. Le guide turistiche di cui al comma 1-bis del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino

personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

1-quater. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente».

12.5

CANGINI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione del/i territorio/territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministro del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica.

2-bis. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui sopra i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione.

2-ter. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.6

FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione dei territori di abilitazione. Le guide tu-

ristiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente.»;

– dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministero del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.7

FARAONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale (CUNA) e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.»

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

– dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente

all’offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all’utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l’offerta di servizi turistici.».

12.8

COLLINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all’elenco nazionale di cui all’articolo 5 senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 6 ovvero ulteriori esami ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall’articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

12.9

MALLEGNI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all’elenco nazionale di cui all’articolo 5, con l’indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l’abilitazione e nella regione dove dimostrino tramite documentazione fiscale di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell’elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all’articolo 5, comma 4.».

12.10

MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 5,» inserire le seguenti: «e sono considerate già specializzate, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,».

12.11

ASTORRE, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5» inserire le seguenti «, con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

12.12

ASTORRE, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide già abilitate in una Regione, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un'altra Regione nell'ultimo quinquennio, possono ottenere il riconoscimento dell'ulteriore specializzazione regionale.».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1217, 1666 NT**

Art. 1.

1.1

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

1.2

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 156».

1.3

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.

1.4

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.

1.5

DE LUCIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 1, sostituire le parole:
«alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli
a motore e dei natanti» con le seguenti: «ai veicoli derivanti dalla circo-*

lazione, dall'incendio dei veicoli o di altri beni mobili o immobili, o dal furto e dall'incendio, dagli eventi naturali e dagli atti vandalici, nonché ai natanti derivanti dalla loro navigazione».

1.6

COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 1, sostituire le parole: «e dall'incendio» con le seguenti: «dall'incendio, da eventi atmosferici, atti vandalici, sociopolitici e comunque occasionati.».

1.7

GARNERO SANTANCHÈ, BARBARO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 156»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

2) al comma 2, sopprimere la parola: «non» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma esclusivamente dagli esperti danni e valutazioni iscritti nel ruolo su specifico incarico.»

b) al capoverso «Art. 157»:

1) alla rubrica sostituire le parole: «Albo professionale» con le seguenti: «Ruolo»;

2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riordinato presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, il ruolo degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione al ruolo è obbligatoria per l'esercizio dell'attività. Ai fini dell'iscrizione al ruolo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ruolo degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n.285, e dei relativi danni subiti.»;

4) al comma 3, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;

c) al capoverso «Art. 158»:

1) alla rubrica, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

3) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « o di un altro Stato in condizione di reciprocità»;

4) al comma 2, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

d) al capoverso «Art. 159»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale» con le seguenti: «dal ruolo»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «dall'albo » con le seguenti: «dal ruolo»;

e) al capoverso «Art. 160»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale » con le seguenti: «dal ruolo»;

2) sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo» ovunque ricorrano nel testo dell'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

b) al comma 1, lettera b), comma 5, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

c) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «nell'albo professionale» con le seguenti: «nel ruolo»;

d) al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'albo professionale» con le seguenti: «del ruolo»;

e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

f) al comma 3, lettera c), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;

Conseguentemente ancora all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, si iscrivono alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se gli esperti danni e valutazioni sono iscritti all'albo professionale dei periti industriali possono optare per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).»

b) al comma 4, sostituire le parole: «dell'istituzione dell'albo professionale» con le seguenti: «della revisione del ruolo». Al medesimo comma sostituire le parole: «all'istituzione del suddetto albo» con le seguenti: «alla revisione del suddetto ruolo».

1.8

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

1.9

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

1.10

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, salvo che:

a) effettuino la stima dei danni, su base documentale prodotta direttamente dal danneggiato, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici anche a distanza;

b) provvedano al risarcimento del danno in forma specifica.»

1.11

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 2, sostituire le parole: «non possono», con le seguenti: «possono».

1.12

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 3.

1.13

DE LUCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 3, dopo la parola: «in-carico» inserire la seguente: «de visu».

1.14

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 157».

1.15

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 1.

1.16

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tale obbligo si applica anche ai periti nominati dai Tribunali.».

1.17

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 2.

1.18

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'albo sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.»

1.19

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».

1.20

DE LUCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati», inserire le seguenti: «con riferimento alla norma UNI 11294:2020».

1.21

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».

1.22

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «c) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.».

1.23

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 3.

1.24

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera a).

1.25

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera b).

1.26

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.27

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera d).

1.28

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera e).

1.29

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera f).

1.30

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera g).

1.31

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera h).

1.32

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera i).

1.33

DE LUCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti:

«i-bis) recapiti telefonici;

i-ter) recapiti email e pec;

i-quater) riferimento della polizza RC professionale.».

1.34

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 1.

1.35

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.36

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.39

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.40

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera f).

1.41

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera g).

1.42

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera h).

1.43

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.44

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.

1.45

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 3.

1.46

COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La CONSAP determina, altresì, con regolamento, i criteri e le modalità per l'aggiornamento professionale da conseguire da parte degli iscritti ai fini del mantenimento della loro iscrizione all'albo.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 159», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) mancato aggiornamento professionale secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 158.»

1.47

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta del concorrente, Consap può includere, in aggiunta alle ordinarie prove di esame, quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, al fine di attribuire al concorrente che li superi, il relativo titolo di specializzazione.»

1.48

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 159».

1.49

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 1.

1.50

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.51

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.52

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.53

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.54

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.55

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 2.

1.56

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 160».

1.57

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 1.

1.58

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 2.

1.59

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 3.

1.60

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 4.

1.61

COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 160-bis.

(Aggiornamento professionale continuo)

1. Gli esperti danni e valutazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 157, curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua che consiste in attività di qualificazione specifica tramite la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza del servizio prestato.

2. Ciascun esperto danni e valutazioni è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Consap adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.».

Art. 2.**2.1**

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

2.2

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 1.

2.3

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 2.

2.7

TIRABOSCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.8

TIRABOSCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.9

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.10

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.11

TIRABOSCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.12

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.13

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.14

TIRABOSCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.15

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.16

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.17

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 3.

2.18

TIRABOSCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.19

TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.20

TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.21

TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.22

TIRABOSCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.23

TIRABOSCHI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.24

TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.25

TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.26

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 4.

Art. 3**3.1**

COLLINA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

3.2

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

3.3

TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni in materia di affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, di designazione e di determinazione delle tariffe) – 1. L'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, la relativa designazione e le tariffe delle prestazioni degli stessi, sono effettuati dal soggetto affidante. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.4

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

4.2

COLLINA

Sopprimere l'articolo.

4.3

DE LUCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalle organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni, sentite la CONSAP e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.».

4.4

DE LUCIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. È facoltà delle parti, al fine di accertare e valutare l'entità dei danni, avvalersi di un esperto per la valutazione dei danni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1-ter. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione tenuta a risarcire sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti devono essere dovuti compensi per la consulenza tecnica di cui si sia avvalso il danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma, 11 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209.»

Art. 5.**5.1**

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DRAGO

Alla rubrica, sostituire le parole «Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale» con le seguenti: «Gestione previdenziale».

5.3

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 1.

5.4

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 2.

5.5

TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.6

TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.7

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 3.

5.8

TIRABOSCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

5.9

TIRABOSCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.10

TIRABOSCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».*

5.11

TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 4.

Art. 6.

6.1

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469**

Art. 24.

24.0.3 (testo 2)

FERRERO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera *d*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 32.

32.3 (testo 3)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, BAGNAI, OSTELLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – (Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti) – 1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti.»

denti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive.

2. Sono autorità di garanzia, nell'ambito del seguente elenco, quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*; sono autorità di vigilanza quelle di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)*; sono autorità di regolazione quelle di cui alle lettere *h)* e *i)*:

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

e) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

g) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

i) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ciascuna autorità è costituita da un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia, di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono eletti con voto limitato nella misura di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I membri delle autorità di vigilanza, di cui al comma 3, lettere *e)*, *f)* e *g)*, e delle autorità di regolazione, di cui al comma 3, lettere *h)* e *i)*, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, acquisito il parere preventivo e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate. I presidenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere delle

Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate.

5. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge le autorità preposte alla nomina scelgono i nominativi tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

6. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva da parte di un'autorità di vigilanza o di regolazione il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere disposta per le autorità di garanzia. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano

state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *h)* e *i)*, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 5 e 6.

9. Le autorità riferiscono alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene trasmessa alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare alle Camere e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono alle Camere i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

10. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi

dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

11. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

12. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

Sottocommissione per i pareri

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(2118) STEFANO e altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico: parere favorevole

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

322^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda che il relatore Serafini ha già presentato uno schema di parere favorevole con condizioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'11 maggio) e, constatato che non vi sono richieste di intervento, lo pone in votazione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che le condizioni proposte sono funzionali al miglioramento dello schema di decreto legislativo.

Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) puntualizza che le condizioni recate dallo schema di parere,

piuttosto che come disapprovazione nei confronti del Governo, sono da intendere come richiamo alla necessità di una maggiore aderenza alle previsioni della direttiva (UE) 2019/1152.

Intervengono successivamente i senatori LAUS (*PD*), ROMANO (*M5S*) e CARBONE (*IV-PSI*) per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

La relatrice CATALFO (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice FEDELI (*PD*) richiede l'integrazione della condizione di cui al numero 5, dell'osservazione di cui al numero 1 e della raccomandazione con riferimenti puntuali al sostegno della paternità, alla durata del congedo di paternità e dell'acquisto di servizi di *baby sitting* in favore dei lavoratori a turni, tenendo conto della finalità generale dell'equiparazione delle previsioni riferite ai padri e alle madri.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) paventa il rischio che la disciplina in esame comporti oneri di difficile sostenibilità da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, per cui suggerisce un'integrazione consistente in un riferimento mirato al loro sostegno.

La relatrice CATALFO (*M5S*) ritiene quindi di integrare lo schema di parere in accoglimento di quanto sollecitato dagli intervenuti.

La senatrice DRAGO (*FdI*) ricorda lo specifico ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, volto a consentire l'adozione di strumenti di tutela della genitorialità fino al compimento del terzo anno dei figli e a prevedere la sostituzione nei posti di lavoro resi vacanti

con i giovani al di sotto dei 40 anni, in un'ottica di contrasto al fenomeno dell'emigrazione giovanile. Nell'esprimere condivisione rispetto all'impianto dello schema di decreto legislativo in esame, auspica ulteriori interventi mirati a consentire un'effettiva parità sul piano delle possibilità di carriera in base alle competenze possedute.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime apertura al confronto riguardo le posizioni della senatrice Drago e segnala il disegno di legge n. 2125, già assegnato alla Commissione, in materia di congedi parentali e di sostegno alle imprese.

La presidente MATRISCIANO rileva che la proposta legislativa segnalata dal senatore Laus sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori. Richiama inoltre l'attenzione sulla questione dei dipendenti delle mense scolastiche, in grande maggioranza donne, in regime di *part-time* ciclico verticale, che non prevede retribuzione per i periodi di interruzione dell'attività didattica.

Il senatore ROMANO (*M5S*), richiamandosi all'intervento del senatore Laus, sollecita l'attenzione della Commissione sulla possibilità di procedere alla trattazione del disegno di legge n. 1462.

La relatrice CATALFO (*M5S*) esprime soddisfazione per l'andamento del dibattito e segnala l'importanza dell'osservazione di cui al numero 1, basata sul principio di pari durata dei congedi di paternità e di maternità, già contemplato in altri ordinamenti, che costituisce un fattore di agevolazione della parità nelle possibilità di carriera. Segnala quindi la necessità di ulteriori interventi relativamente al tema dei lavoratori impegnati su turni notturni, che, come nel caso del personale infermieristico, spesso sono donne e risentono di notevoli disagi in ordine alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità della vita familiare.

Interviene quindi brevemente la senatrice DRAGO (*FdI*), ribadendo l'importanza dell'impegno assunto dal Governo per mezzo dell'accogliimento degli ordini del giorno e sollecitando l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 1689 in materia di *welfare* familiare.

Lo schema di parere, così come riformulato (testo pubblicato in allegato) è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, fissato al 26 maggio, e rammenta che eventuali proposte concernenti la redazione della proposta di parere potranno essere trasmesse al relatore, come già convenuto, entro le ore 10 di giovedì 19 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «*h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;"*»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso «1.», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*»;

4) si segnala l'esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-*bis*, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l'impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolano l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall'articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017; dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della paternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all'INPS, nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l'attivazione di specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, con l'obiettivo di parificarne la durata a quello di maternità. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull'equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell'accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell'accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell'indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell'indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un in-

cremento dell'indennità prevista all'articolo 2, comma 1, lettera i), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l'opportunità di:

– integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettere o) e q), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;

– integrare le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

– all'articolo 22, l'incremento dell'indennità giornaliera per il suddetto congedo dall'80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;

– all'articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall'anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l'articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l'accesso a modalità di lavoro flessibili. L'impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un'interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le «modalità di lavoro flessibili» ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l'adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l'acquisto di servizi di *babysitting* in favore delle lavoratrici e dei lavoratori a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di *welfare* aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore. Si auspica altresì che venga disposto l'utilizzo di maggiori risorse a compensazione degli aumentati oneri a carico delle piccole imprese in conseguenza di tali interventi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera e), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*», al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:

– sostituire la lettera h) con la seguente: «*h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;"*»;

– alla lettera i), numero 1), capoverso «1.», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*»;

4) si segnala l'esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-*bis*, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l'impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolano l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall'articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017; dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all'INPS, nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l'attivazione di specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, pari a 10 giorni. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull'equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell'accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell'accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell'indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell'indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un in-

cremento dell'indennità prevista all'articolo 2, comma 1, lettera i), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l'opportunità di:

– integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettere o) e q), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliera ivi previste;

– integrare le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

– all'articolo 22, l'incremento dell'indennità giornaliera per il suddetto congedo dall'80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;

– all'articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall'anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l'articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l'accesso a modalità di lavoro flessibili. L'impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un'interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le «modalità di lavoro flessibili» ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l'adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l'acquisto di servizi di *babysitting* in favore delle lavoratrici a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di *welfare* aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA (SID), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (N. 569)

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CO.E.S. ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 179, 1127 E 2535 (DISCIPLINA AUTISTA SOCCORRITORE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria**311^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Interviene il senatore FERRAZZI (PD), il quale si sofferma sulle disposizioni del Capo III del decreto-legge in titolo a partire dall'articolo 23, di cui sottolinea la portata estremamente significativa nell'ottica della promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare il senatore pone l'accento sull'importanza delle misure agevolative previste dalla disposizione richiamata, con riguardo soprattutto all'esclusione del pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico prevista per il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde. Più in generale ritiene poi sia da sottolineare il fatto che la spinta verso la produzione di energia da fonti rinnovabili abbia ricevuto un ulteriore supporto anche nelle circostanze conseguenti all'attuale crisi ucraina, nella condivisibile convinzione che queste hanno reso ancora più evidente la necessità di una transizione energetica in tale direzione.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 24 – riguardante il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di *ecobonus* e *sismabonus* – e sull'articolo 25 – in tema di programma nazionale di gestione dei rifiuti – il senatore Ferrazzi richiama l'attenzione sull'articolo 27, evidenziando come questa disposizione contenga misure volte a tradurre sul piano normativo la sempre maggiore consapevolezza della connessione esistente fra le esigenze di tutela ambientale e quelle di tutela della salute.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi relativamente all'articolo 27, ponendo anch'egli l'accento sull'esigenza di un approccio in grado di tener conto delle interconnessioni esistenti fra le esigenze di tutela della salute e quelle di protezione dell'ambiente. Al riguardo sottolinea l'opportunità, in prospettiva, di una più adeguata integrazione degli organici delle strutture amministrative competenti in materia.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*), rifacendosi alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Giuseppe Pisani, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'esigenza di adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio a situazioni di precariato ancora troppo diffuse nell'ambito della pubblica amministrazione e spesso del tutto disfunzionali rispetto all'esigenza di garantire non solo la crescita professionale del personale in questione, ma anche la sua adeguata motivazione.

La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene quindi brevemente la relatrice PAVANELLI (*M5S*), la quale assicura che terrà conto delle indicazioni emerse nel dibattito ed esprime apprezzamento per l'impostazione del provvedimento d'urgenza in conversione, per la parte specificamente di interesse della Commissione, essendo tale impostazione coerente con il principio *Do No Significant Harm*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di convocare un Ufficio di Presidenza e di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, conformemente a quanto già deciso in linea di massima nell'Ufficio di Presidenza svoltosi lo scorso 4 maggio, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi la Commissione ha convenuto sull'opportunità di svolgere, nell'ambito dell'affare assegnato

sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (n. 1094), un sopralluogo che interesserà la situazione dei ghiacciai del complesso del Monte Bianco, nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno prossimi.

La delegazione della Commissione sarà composta dalla Presidente e da un rappresentante per Gruppo parlamentare e sarà accompagnata dal responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

La Commissione ha altresì convenuto che i nominativi dei componenti la delegazione dovranno essere comunicati entro le ore 12 di venerdì 20 maggio 2022 e ha dato, infine, mandato alla Presidenza della Commissione di richiedere la necessaria autorizzazione alla Presidenza del Senato.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista alle ore 8,45 di domani, mercoledì 18 maggio 2022, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore LICHERI (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1^o marzo 2022, n. 24, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria.

Il relatore richiama, quindi, i principali contenuti del provvedimento, di competenza della Commissione, nonché del regolamento (UE) 2021/953, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021 e dal regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, e della raccomandazione (UE) 2022/107, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere su di esso un parere non ostativo.

Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sull'emendamento 6.8, su cui propone di esprimere un parere contrario. L'emendamento 6.8 prevede, infatti, di sostituire l'attuale durata di 6 mesi, della validità del certificato Covid da guarigione, con una durata illimitata, al pari di quella prevista per il certificato da dose di richiamo.

La contrarietà a tale proposta emendativa è motivata dal fatto che l'attuale certificato Covid da guarigione, rilasciato dalle autorità italiane, si identifica con la corrispondente certificazione Covid europea, disciplinata dal regolamento (UE) 2021/953, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, e dal regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022.

Tale normativa europea prevede che, ai fini dell'interoperabilità, della sicurezza tecnica e del reciproco riconoscimento dei certificati, per assicurare la libera circolazione nel territorio dell'Unione, il loro termine temporale di validità sia armonizzato tra gli Stati membri. In tal senso, il regolamento prevede una validità di 9 mesi per il certificato da vaccinazione primaria (prima e seconda dose o dose unica) e di 6 mesi per il certificato da guarigione, lasciando agli Stati membri la libertà circa la validità del certificato da dose di richiamo.

Pertanto, la previsione di una scadenza diversa, per la certificazione che è funzionale alla libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione, si porrebbe in contrasto con il predetto regolamento europeo, poiché inficerebbe il buon funzionamento del sistema europeo di interoperabilità e reciproco riconoscimento da questo stabilito.

Vero è che la normativa europea si riferisce primariamente all'attraversamento dei confini nazionali all'interno dell'UE e che, pertanto, in teoria, nulla vieterebbe agli Stati membri di prevedere diversamente all'interno dei propri territori, per esempio con una diversa validità temporale dei certificati.

Tuttavia, una disciplina diversa, interna a uno Stato membro, dovrebbe evitare di ostacolare il buon funzionamento del sistema europeo volto ad assicurare la libera circolazione delle persone. Nel caso di specie, potrebbe essere, per esempio, prevista l'istituzione di un sistema di certificazione parallelo, valido esclusivamente all'interno dei confini nazionali, applicabile sia ai cittadini e residenti nazionali, sia ai cittadini e residenti di altri Stati membri, presenti sul territorio nazionale, e non valido per l'attraversamento dei confini nazionali. In tal caso, la normativa nazionale andrebbe comunque notificata alla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 11 del regolamento) ai fini della valutazione sugli effetti che ne deriverebbero per l'esercizio della libertà di circolazione.

Pertanto, sebbene l'intenzione dell'emendamento possa essere ammissibile in principio, per come esso è formulato e per come interviene sulla normativa esistente, il parere non può che essere contrario.

Propone quindi di formulare un parere contrario sull'emendamento 6.8 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per l'esplicazione circa la contrarietà sull'emendamento 6.8, ma esprime comunque perplessità, chiedendo per quale motivo un certificato da dose di richiamo può avere una durata illimitata, mentre un certificato da guarigione non può andare oltre i 6 mesi di validità.

Inoltre, ribadisce l'incongruità delle decisioni politiche sulla durata della validità dei certificati, quando, per ammissione della stessa Commissione europea, non si dispongono di dati scientifici ed epidemiologici sufficienti per valutare la durata dell'effetto immunizzante della dose di richiamo, rispetto al medesimo effetto derivante dalla guarigione.

Preannuncia, per questi motivi il voto contrario del Gruppo M5S.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) stigmatizza l'operato altalenante del Governo italiano, che ha modificato più volte e in breve tempo le durate dei certificati, e rileva come manchi alcuna evidenza scientifica sul grado di immunizzazione derivante dalla dose di richiamo, tale da giustificare una validità illimitata del relativo certificato, rispetto al grado di immunizzazione derivante dalla guarigione da Covid.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) afferma come la decisione di stabilire una specifica durata temporale della validità dei certificati verdi Covid non può essere amministrativa, ma deve fondarsi su considerazioni assolutamente scientifiche.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) ricorda che la competenza della 14^a Commissione si limita alla valutazione sulla compatibilità delle disposizioni nazionali all'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) si associa a tal ultima considerazione e dà atto al relatore di aver approcciato correttamente il provvedimento in esame nello schema di parere presentato. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di parere rientri negli ambiti di competenza della 14^a Commissione.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che il Governo italiano abbia stabilito durate diverse dei certificati, al fine di incentivare la campagna vaccinale.

Replica il relatore LICHERI (*M5S*) ribadendo che la contrarietà all'emendamento 6.8 si basa sul fatto che l'attuale certificazione nazionale si identifica con il sistema europeo e che, pertanto, una modifica su tale re-

golamentazione nazionale si ripercuote direttamente sulla necessità di rispettare e di non violare il dettato del regolamento europeo in questione.

Precisa, inoltre, che la durata illimitata del certificato da dose di richiamo rappresenta evidentemente una condizione temporanea, nelle more di conoscere i dati epidemici e scientifici relativi all'effetto immunizzante della stessa, mentre le durate di 9 mesi per il ciclo primario di vaccinazione e di 6 mesi per la guarigione sono state stabilite dal Legislatore europeo sulla base dei corrispondenti dati scientifici ed epidemici disponibili.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (n. COM(2021) 565 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, ribadisce quanto già espresso nella seduta precedente e conferma l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (n. COM(2022) 76 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme transitorie finalizzate a consentire ai medicinali veterinari, già autorizzati in conformità della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, come applicabili al 27 gennaio 2022 (ultimo giorno della loro

vigenza), di poter essere immessi sul mercato (oltre che di essere commercializzati) fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura o il loro foglietto illustrativo non sono conformi al nuovo regolamento (UE) 2019/6.

Ricorda che il periodo transitorio si rende necessario al fine di rispondere alle gravi preoccupazioni sollevate dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi, in relazione alla necessità di garantire la fornitura continua dei medicinali veterinari necessari, evitando il rischio di interruzione nella disponibilità di tali medicinali, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali, sia di quelli da allevamento che degli quelli da compagnia.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ricorda, inoltre, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e se ne sottolinea l'urgenza, al fine di non rischiare la carenza di disponibilità dei medicinali veterinari sul mercato.

Per completezza osserva che il citato regolamento (UE) 2019/6 è oggetto del disegno di legge di delegazione 2021 (AS 2481), che all'articolo 16 delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento relativo ai medicinali veterinari, stabilendo 5 criteri direttivi di delega.

Ritiene, infine, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa, in considerazione delle questioni emerse nell'ultima seduta, relativamente all'esame delle due proposte di regolamento, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti europei che istituiscono i certificati Covid.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che i regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954, di cui si prevede la proroga, riguardano unicamente l'utilizzo dei certificati Covid digitale dell'UE ai fini dell'attraversamento dei confini statali, mentre la decisione di utilizzarli, e la loro regolamentazione interna, resta di piena competenza del singolo Stato membro.

I regolamenti europei prevedono l'obbligo del reciproco riconoscimento delle certificazioni tra gli Stati membri e a tal fine stabiliscono un quadro tecnico che consente la loro interoperabilità e la loro sicurezza contro le falsificazioni, e un quadro di armonizzazione circa i contenuti minimi che devono riportare.

Essi non impongono, quindi, agli Stati alcun obbligo di vaccinazione, né di utilizzo della certificazione per la vita interna al territorio nazionale, limitandosi a prevedere un sistema di riconoscimento dei certificati, da utilizzare qualora lo Stato di destinazione del viaggio transfrontaliero preveda per i propri cittadini l'uso della certificazione. Pertanto, il sistema dei certificati europei, così come la relativa proroga in esame, non impedisce allo Stato membro di poter decidere, per esempio di non richiedere più alcuna certificazione ai propri cittadini, residenti o turisti, per lo svolgimento delle attività interne al proprio territorio e per l'ingresso nel proprio territorio.

Qualora invece uno Stato richieda la certificazione per i propri cittadini e per chi entra nel territorio, allora i regolamenti impongono il riconoscimento dei certificati emessi dagli altri Stati membri in conformità alla normativa europea, ai fini della tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o residenza.

In ogni caso, i regolamenti consentono agli Stati membri di imporre restrizioni ulteriori all'ingresso nel proprio territorio, purché necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici. Ciò vale, quindi, anzitutto per l'attraversamento dei confini statali, ma anche per lo svolgimento di attività internamente al territorio dello Stato, nella misura in cui ciò rientri nella libertà di circolazione. Se, pertanto, lo Stato reputi necessario ulteriori restrizioni per lo svolgimento di determinate attività, come per esempio la certificazione delle dose di richiamo, i regolamenti lo consentono, purché siano necessarie e proporzionate allo scopo e basate su elementi scientifici ed epidemiologici, oltre a dover essere applicabili egualmente per i cittadini e residenti di altri Stati membri come per i propri cittadini e residenti.

Per quanto riguarda la validità temporale dei certificati, il regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, ha introdotto, sempre ai soli fini degli spostamenti tra Stati membri, la validità massima di 270 giorni (9 mesi) del certificato da vaccinazione primaria, monodose

o a due dosi, secondo la strategia di vaccinazione dello Stato membro, lasciando gli Stati del tutto liberi circa la validità del certificato emesso dopo la o le dosi di richiamo. Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, ha stabilito la validità massima di 180 giorni (6 mesi) del certificato emesso in caso di guarigione da Covid.

Ciò significa che, in caso si riscontri una certificazione emessa da un tempo superiore alle due soglie citate, ai fini dell'attraversamento dei confini nazionali permane la possibilità di ottenere, per i cittadini europei, un certificato verde temporaneo a seguito di tampone negativo. Si precisa, al riguardo, che l'atto COM(2022) 50, oltre ai noti tamponi molecolari e antigenici rapidi, inserisce tra i test validi ai fini dell'ottenimento della certificazione anche i test antigenici di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o saggi immunologici automatizzati, che testano gli antigeni in un ambiente di laboratorio.

In ogni caso, le proposte in esame non intervengono sulle strategie vaccinali dei singoli stati membri e sull'utilizzo a livello nazionale del certificato verde, ma si limitano a prevedere la proroga di un anno del quadro normativo sul reciproco riconoscimento dei certificati ai fini della libera circolazione europea.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il relatore per i chiarimenti offerti, ma ritiene di non condividere appieno l'intenzione di prorogare di un anno il quadro normativo europeo sulla certificazione Covid.

Il relatore DE SIANO (*FIBP-UDC*) ritiene, infine, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, informa che sono pervenute alcune richieste di audizione.

Il PRESIDENTE comunica che tali audizioni si svolgeranno nella giornata di martedì 24 maggio, tra le ore 13 e le ore 16.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1^o marzo 2022, n. 24, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria;

considerato in particolare che:

– il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che è cessato lo scorso 31 marzo, disponendo in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture;

– si introduce la possibilità di somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali, oltre alla possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici;

– si modifica la disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus;

– si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 della norma transitoria che subordina a determinate condizioni l'accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere;

ricordato che il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce, ai soli fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati Covid interoperabili tra gli Stati membri, basato sul principio di non discriminazione dei cittadini o residenti di altri Stati membri rispetto ai propri cittadini o residenti. Gli Stati membri restano liberi di imporre restrizioni quali test di ingresso, quarantena o autoisolamento per chiunque entra nel proprio territorio, purché necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475. Ai fini dell'interoperabilità e del reciproco riconoscimento tra Stati membri, i certificati Covid digitali dell'UE sono armonizzati quanto ai contenuti minimi che devono riportare e

quanto a specifiche tecniche minime in grado di assicurarne l'autenticità contro le falsificazioni;

rilevato, inoltre, che il regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, ha introdotto, sempre ai soli fini degli spostamenti tra Stati membri, la validità massima di 270 giorni (9 mesi) del certificato da vaccinazione primaria, monodose o a due dosi, secondo la strategia di vaccinazione dello Stato membro, lasciando gli Stati del tutto liberi circa la validità del certificato emesso dopo la o le dosi di richiamo, mentre il regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, ha stabilito la validità massima di 180 giorni (6 mesi) del certificato emesso in caso di guarigione da Covid. Inoltre, La proposta di regolamento COM(2022) 50, prevede la proroga di un anno, fino al 30 giugno 2023, della validità del sistema di circolazione tra Stati membri mediante il certificato Covid digitale dell'UE;

ricordata la raccomandazione (UE) 2022/107, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, secondo cui, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona, piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere contrario sull'emendamento 6.8 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,05

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 20,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA***Seguito dell'esame della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il testo della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI è stato inizialmente illustrato nella seduta del 6 aprile scorso e successivamente è stato riformulato recependo alcuni contributi (allegato al resoconto).

Informa che il Movimento 5 Stelle ha trasmesso nella giornata di ieri una propria proposta alternativa (allegata al resoconto).

Nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi prima della seduta, non è stato raggiunto un accordo circa l'integrazione dei contenuti delle due proposte richiamate e si è espressa l'esigenza di un ulteriore spazio di riflessione per verificare le condizioni per l'adozione di un testo unitario e condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta risoluzione per la promozione di contenuti legati alla salute e alla transizione ecologica da parte del servizio pubblico radiotelevisivo

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la seduta odierna reca l'esame di una proposta di risoluzione «per la promozione di contenuti legati alla salute e alla transizione ecologica da parte del servizio pubblico radiotelevisivo» il cui testo, allegato al resoconto, è in distribuzione.

La proposta di tale risoluzione è stata presentata dalle deputate Flati e Di Lauro, dalla senatrice Ricciardi, dal senatore Di Nicola, dalle senatrici L'Abbate e De Petris.

Cede quindi la parola alla relatrice Di Lauro per l'illustrazione.

La deputata DI LAURO (*M5S*) illustra la proposta di risoluzione all'ordine del giorno, evidenziando che uno degli obiettivi che si prefigge tale atto è quello di accrescere l'attenzione su alcune questioni di notevole rilievo per la salute umana e la tutela della biodiversità, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle tematiche relative all'educazione alimentare e ambientale, nonché sul rispetto delle forme di vita animale.

In tal senso, la proposta in esame mira ad impegnare l'Azienda – la quale di recente ha colto la rilevanza di tali argomenti mediante alcuni programmi e trasmissioni che hanno riscosso un ottimo riscontro in termini di ascolti – a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche richiamate.

La deputata FLATI (*M5S*) evidenzia che da uno studio condotto da Rai Pubblicità si è registrata una sensibile attenzione da parte delle fasce di popolazione più giovane nei confronti dei temi ambientali e del rispetto della biodiversità. Uno dei problemi più volte rilevati in questa sede è quello che il Servizio pubblico non attrae i soggetti più giovani; per tale ragione occorrerebbe da parte dell’Azienda una maggiore attenzione verso i contenuti segnalati dalla proposta di risoluzione, tramite programmi innovativi in grado di intercettare questo segmento di pubblico.

La deputata MACCANTI (*Lega*), a nome del Gruppo della Lega, preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione sulle tematiche in argomento di cui sintetizza i contenuti.

Dopo alcune osservazioni da parte della senatrice FEDELI (*PD*) e del deputato FORNARO (*LEU*), su proposta del PRESIDENTE, il termine di presentazione di eventuali emendamenti è fissato entro lunedì 30 maggio, ferma restando la possibilità di abbinare tale proposta con quella preannunciata dal Gruppo della Lega.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo: seguito dell’esame del documento conclusivo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l’esame della bozza del documento conclusivo della indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo predisposta insieme al deputato Romano, ha avuto inizio nella seduta del 22 febbraio scorso (già pubblicata in allegato al resoconto della citata seduta).

Informa che sul testo del documento non sono state prospettate proposte di modifica.

Il deputato Andrea ROMANO (*PD*) sollecita l’approvazione della bozza del documento conclusivo la quale sintetizza le risultanze dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) chiede un breve rinvio per una più attenta valutazione dei contenuti dello schema di documento.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, aggiorna l’esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato le linee guida inerenti il prossimo contratto di servizio. In tal senso, la Commissione potrebbe riservarsi di programmare nelle prossime sedute un'audizione del presidente del CdA Rai e di altri soggetti competenti.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 465/2192 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 20,20.

Nuovo testo della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.a., presentata dal Presidente Barachini

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo,

visto:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento della Commissione, che stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

la risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e la risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo 2022;

considerato che:

il conflitto in Ucraina sta nuovamente portando al centro dell'attenzione, come già avvenuto con la pandemia, il ruolo della disinformazione relativamente ad un tema di straordinario impatto sulla nostra democrazia e sulla qualità del dibattito pubblico, anche in considerazione della minaccia alla sicurezza di tutta l'Europa;

il Servizio pubblico, pur senza censurare alcuna posizione, ha come fine quello di soddisfare il diritto di informare e di informarsi, consentendo al cittadino-utente di potersi formare una propria autonoma opinione a partire da fatti verificati. Esso deve sempre essere imparziale e pluralistico, ma sapendo selezionare l'autorevolezza delle fonti, sapendo dosare e rappresentare in maniera corretta, equilibrata e, soprattutto, contestualizzata, la realtà, contrastando le strategie di disinformazione, dividendo le opinioni dai fatti, i numeri dalle suggestioni, i pareri degli esperti da quelli dei non esperti, specialmente in un contesto bellico in cui la verità dei fatti è continuamente posta in discussione dalla propaganda e dalla disinformazione secondo schemi noti e consolidati;

applicare questo doveroso filtro con competenza e professionalità è, ad avviso della Commissione, la sfida più importante, ancorché faticosa

e difficile, per l'informazione del Servizio pubblico italiano e per la tutela del diritto dei cittadini a ricevere una informazione imparziale, corretta, completa, veritiera;

il Servizio pubblico non deve indugiare nella mera rappresentazione teatrale e non mediata degli opposti e delle contraddizioni: la logica da *infotainment* e il formato del *talk show* non possono essere lo *standard* del dibattito nel Servizio pubblico, tantomeno su argomenti particolarmente sensibili e drammatici come quelli relativi alla guerra;

rilevato che:

il Servizio pubblico è chiamato a marcare la propria differenza rispetto alle altre realtà e deve comportarsi con un senso di responsabilità di alto profilo soprattutto in questa fase, perché proprio in questa diversità risiede il presupposto della sua esistenza e del suo finanziamento da parte dei cittadini;

la selezione dei commentatori e degli opinionisti, così come i tempi e i modi con i quali intervengono nei programmi radiotelevisivi, diventa uno dei primi strumenti a disposizione del Servizio pubblico per una corretta rappresentazione della realtà;

richiamando, in quanto applicabili, i principi enunciati nella risoluzione del 23 febbraio 2022;

ritenuto che sia opportuno fornire indirizzi generali alla RAI, applicabili a qualunque contesto politico, sociale o internazionale, sulla necessità del contrasto alla disinformazione anche in relazione ai criteri di selezione dei commentatori ed opinionisti, quanto all'autorevolezza degli stessi;

invita la società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo:

1. a selezionare, nel pieno rispetto dell'autonomia giornalistica, quali commentatori ed opinionisti – anche nei programmi affidati dalla RAI a società di produzione esterna – persone di comprovata competenza e autorevolezza nella materia di cui si discute, garantendo opportuni e trasparenti criteri di accesso da parte della vasta comunità di esperti, nazionali ed esteri, ponendo al centro la verifica dei fatti ed il contrasto alla disinformazione, senza ingerenze da parte di agenti o procuratori, in conformità alla risoluzione approvata dalla Commissione nella scorsa legislatura sull'adozione da parte della RAI di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interessi da parte degli agenti di spettacolo;

2. a prevedere meccanismi trasparenti di rotazione delle presenze, al fine di evitare una presenza eccessivamente prolungata di un solo soggetto e quindi di favorire la pluralità delle voci;

3. a privilegiare tali presenze a titolo gratuito per favorire la libera ed autonoma espressione delle opinioni, garantendo la massima trasparenza in casi eccezionali di presenze a titolo oneroso;

4. a non favorire la spettacolarizzazione del dibattito solo facendo leva sulla ricerca di posizioni opposte e sempre più estreme, ivi incluse quelle che non sono supportate da fatti verificati;

5. a continuare a contrastare il fenomeno della disinformazione, garantendo sempre la veridicità dell'informazione e la rigorosa selezione delle fonti, evitando qualsiasi discriminazione e, all'interno dei programmi televisivi, ad assicurare l'equilibrio corretto delle posizioni esposte.

6. ad assicurare politiche di moderazione dei commenti, nei propri siti *web* e nei propri *account social* legati alla trasmissione, al fine di prevenire la proliferazione della disinformazione o di fenomeni di aggressione personale nei confronti delle persone intervenute in trasmissione;

7. a dare immediata attuazione a quanto già previsto dal vigente contratto di servizio (articolo 25, lettera *e*), punti (iii) e (iv)), ovvero «attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere in proposito: l'istituzione di un osservatorio interno permanente; lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica; la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false; nonché a sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore».

Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.A., presentata dalla senatrice Ricciardi ed altri

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo,

visto:

l'art. 1 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e l'art. 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*), attribuiscono alla Commissione funzioni d'indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuite dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

la risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione, inclusa la disinformazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo 2022,

considerato che

il conflitto dell'Ucraina sta portando al centro dell'attenzione, come già avvenuto per la Pandemia, il ruolo dell'informazione per lo straordinario impatto che ha sulla nostra democrazia,

invita

la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a rispettare il dettato e lo spirito del contratto di servizio, in particolare dell'art. 6, affinché l'informazione pubblica sia autorevole, pluralista, equilibrata e indipendente;

impegna

La società concessionaria a riferire mensilmente alla Commissione di Vigilanza.

Proposta di risoluzione per la promozione di contenuti legati alla salute e alla transizione ecologica da parte del Servizio pubblico radiotelevisivo presentata dalla deputata Flati, dalla deputata Di Lauro, dalla senatrice Ricciardi, dal senatore Di Nicola, dalla senatrice L'Abbate, dalla senatrice De Petris

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che

gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*», e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*», attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno del 13 novembre 1975 stabilisce che la Commissione esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

il Contratto di Servizio 2018-2022 – stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI a seguito del rinnovo dell'Atto di concessione decennale alla RAI del servizio pubblico radiotelevisivo disposto con il DPCM del 2017 – ha per oggetto l'attività che la RAI svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio;

l'articolo 2 del predetto contratto rubricato «Principi generali» al comma 1 lettera c) prevede che la RAI – nell'esercizio della propria attività – assicuri un'offerta di servizio pubblico improntata, tra l'altro, «*a veicolare informazioni volte a formare una cultura .. del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza*»;

l'articolo 3 del predetto contratto prevede che la RAI – nell'esercizio della propria attività – assicuri un'offerta di servizio pubblico improntata alla divulgazione di programmi legati, tra gli altri temi, «*all'ambiente e alla qualità della vita*»;

inoltre, nell'ambito degli obblighi per l'attuazione della missione di servizio, l'articolo 25, comma 1, lettera d), «*Offerta dedicata*», vincola

la Rai «a garantire un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica» nonché «all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile»;

considerato che

con l'istituzione del Ministero della Transizione Ecologica, operativo dal 1° marzo 2021, è in atto una accelerazione del processo di trasformazione del sistema produttivo verso un modello sostenibile che, attraverso azioni mirate di valorizzazione, salvaguardia e tutela ambientale, renda meno dannosa l'interazione dell'uomo con l'ambiente, interessando un cambiamento nello stile di vita delle persone;

la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» si prefigge il fine di garantire la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ponendoli come valori fondanti dello Stato a tutela delle future generazioni;

nel tempo la percezione sociale nei confronti degli animali si è evoluta anche grazie alla convivenza con gli stessi e alla conoscenza scientifica che ha permesso di riconoscere che gli animali sono esseri senzienti, come indicato nel Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea;

allo stesso modo, la politica ambientale costituisce uno dei punti essenziali dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel 2015 dai governi dei Paesi membri dell'Onu, tra cui è compresa anche l'Italia, e che ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile tramite un grande programma d'azione iniziato nel 2016 e con l'impegno di raggiungere tutti gli obiettivi entro il 2030;

in Italia, è tuttora in corso il processo di adeguamento agli standard di protezione e promozione della tutela del benessere degli animali e di difesa dell'ambiente previsti dall'ONU e, in quest'ottica, la società civile svolge un ruolo fondamentale a sostegno dell'evoluzione intellettuale, giuridica e sociale;

un recente studio di Rai Pubblicità ha dimostrato che nella sfera valoriale del mondo giovanile, e quindi degli adulti di domani, risultano imprescindibili tanto i temi legati a diversità e inclusione, quanto i temi legati alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente;

si avverte, quindi, la necessità che la RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, adotti iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, che rendano i cittadini parte attiva di un cambiamento sociale orientato a nuove abitudini e di una crescita economica sostenibile;

tenuto conto che

è necessario riservare adeguata attenzione mediatica ad alcune questioni di notevole rilievo per la salute umana e la tutela della biodiversità,

tuttora poco conosciute e trattate, promuovendo una maggior consapevolezza sulle tematiche relative all'educazione alimentare e ambientale, nonché sul rispetto delle forme di vita animale, compreso lo sviluppo di una sana convivenza con gli animali domestici e con la fauna selvatica.

impegna

la Società concessionaria del Servizio Pubblico a:

1. provvedere, nell'ambito delle risorse già assegnate, alla definizione di spazi dedicati, secondo le quote già previste o mediante aumento delle stesse o mediante spazi aggiuntivi, in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi, multimediali e sulle piattaforme *web*, che possano informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, anche mediante un apposito «*Piano operativo in materia di promozione di una cultura sostenibile per la salute umana, ambientale e animale*», nel rispetto dell'autonomia editoriale della società concessionaria, a

a. favorire una maggior consapevolezza sulla necessità di tutelare l'integrità dell'ecosistema e di promuovere i benefici per la salute di tutti gli esseri viventi, compresa quella umana, derivanti dalla scelta e dal consumo di alimenti sani, provenienti da filiere sostenibili, con particolare riferimento:

– alla dieta mediterranea, indiscusso modello nutrizionale, sociale e culturale, tanto da essere patrimonio dell'Unesco, che privilegia vegetali e proteine vegetali, garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e artigianali italiane, nel rispetto del territorio e della biodiversità, valorizza la produzione locale e assicura maggiori garanzie sulla sicurezza degli alimenti;

– ai rischi derivanti dagli allevamenti destinati alle produzioni intensive di carne, quali il fenomeno dell'antibiotico resistenza, le epizoonosi, le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica, le emissioni reflue, la perdita di biodiversità, il disboscamento e il forte impatto sulle risorse idriche;

b. promuovere un maggior impegno civico volto al rispetto per gli animali, informando i cittadini su come condurre una corretta convivenza sia con gli animali di affezione che con quelli selvatici, nonché sulle modalità di denuncia alle autorità competenti nei casi in cui si venga a conoscenza di episodi di maltrattamenti su animali;

c. sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sterilizzazione degli animali di affezione, anche al fine di superare i fenomeni dell'abbandono e del randagismo, rendendo noti gli effettivi benefici che ne derivano sia per gli animali che per l'incolumità pubblica;

d. sensibilizzare sulla necessità di consentire un tempestivo intervento di soccorso in caso di ritrovamento di animali feriti, fornendo adeguate indicazioni in merito alle Autorità a cui rivolgersi e rendendo note le conseguenze, previste dalla legge 29 luglio 2010 n.120, in cui si incorre in caso di omissione o di errato intervento, anche al fine di non pregiudicare le possibilità di recupero della salute dell'animale;

e. sensibilizzare sul rispetto della fauna selvatica, tutelata dalla legge come patrimonio indisponibile dello Stato, sulla necessità di evitare il contatto fisico e limitare al massimo gli incontri ravvicinati, indicando i corretti comportamenti da adottare per la miglior tutela di se stessi e dell'animale, ricordando infine il divieto di detenere loro esemplari;

2. A comunicare alla Commissione, sia preventivamente, sia successivamente, le iniziative assunte a seguito del presente atto di indirizzo.

ALLEGATO

*QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 465/2192)*

BERGESIO, COIN, FUSCO, PERGREFFI, MACCANTI, TARANTINO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

con comunicato stampa del 4 aprile u.s. la Rai ha dato informazione che dal prossimo mese di settembre Rai3 avrebbe mandato in onda una striscia quotidiana di informazione curata e condotta da Marco Damilano, già direttore dell'Espresso e commentatore in numerosi programmi televisivi.

In particolare la trasmissione comincerà alle 20.35 con una durata di dieci minuti e sarà trasmessa da uno innovativo studio nella sede Rai di viale Mazzini a Roma.

Con un comunicato UsigRai, ha contestato all'Amministratore Delegato l'ingaggio di un giornalista esterno a dispetto della valorizzazione di nomi interni all'azienda.

Sul punto si rileva che per il conferimento di incarichi di collaborazione «la Direzione responsabile che propone il conferimento dell'incarico ha l'obbligo di effettuare una preliminare ricognizione delle professionalità già esistenti all'interno dell'Azienda, ove presenti, attraverso l'utilizzo di strumenti di ricognizione interna. Nel caso in cui le suddette professionalità, ad esito di un processo ricognitivo tracciabile e motivato, risultassero assenti, non sufficienti numericamente, non adeguate al raggiungimento dell'obiettivo, sarà possibile il successivo avvio delle attività necessarie alla individuazione delle figure idonee sul mercato».

Sono esclusi da questi criteri di conferimento i «profili professionali di natura editoriale, autorale ed artistica funzionali alla realizzazione del servizio di media audiovisivo e radiofonico».

Fermo restando l'indubbio valore del professionista, a parere degli interroganti, lo svilimento delle professionalità interne all'azienda, a beneficio di professionisti esterni, non risponde, certamente, alla realizzazione del servizio media audiovisivo, ma ad una logica politica e non industriale.

La scelta, di affidare un programma di informazione ad un giornalista esterno, appare quindi improvvida sotto molteplici aspetti.

Dal punto di vista economico, innanzitutto. L'Amministratore Delegato non perde occasione per ricordare la difficile situazione economica nella quale versa la società, tanto da arrivare al punto di dover cedere importanti *assets* strategici o paventare aumenti del canone televisivo.

Sotto il profilo dell'opportunità, essendo la scelta caduta su un professionista, politicamente schierato, a cui viene affidata una striscia infor-

mativa giornaliera senza contraddittorio in un periodo che coinciderà anche con le elezioni politiche generali.

Dal punto di vista commerciale, per la coincidenza di orario del nuovo programma con un'edizione del Tg2, sostanziandosi, quindi, in una inaccettabile concorrenza interna.

Infine, per il compenso spropositato corrisposto giornalista, secondo quanto riportato da fonti di stampa.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

- di sapere quando sono temporalmente iniziati i contatti con il dott. Marco Damilano;
- di conoscere i criteri che hanno portato alla scelta di Marco Damilano per condurre una striscia informativa prevista alle 20.35 su Rai Tre;
- di conoscere a quanto ammontano i costi che la nuova trasmissione comporterà;
- di conoscere quanto verrà corrisposto al professionista esterno incaricato della nuova conduzione;
- se il contratto preveda una esclusiva o delle eccezioni a vantaggio di trasmissioni di diretta concorrenza con i *talk show* della Rai e, in particolare, se siano previste delle deroghe per le presenze del dott. Damilano nel programma «*PropagandaLive*», ospitato su La7.

(465/2192)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In via generale il profilo di conduttore richiede la presenza di alcuni requisiti indispensabili quali l'alta professionalità, la riconoscibilità, l'empatia, l'autorevolezza e l'apprezzamento del pubblico. Su questa base la conduzione della striscia di informazione quotidiana, prevista per i primi di settembre, è stata proposta ad alcuni profili interni rispondenti a queste caratteristiche, senza tuttavia trovare la giusta composizione di varie esigenze.

Solo a questo punto la scelta dell'Azienda, per la conduzione, è ricaduta sul giornalista Marco Damilano, giornalista apprezzato, già direttore dell'Espresso e stimato commentatore in numerosi programmi televisivi. La striscia quotidiana, in fascia access prime time, andrà in onda da settembre su Rai 3, con un nuovo modello produttivo «sperimentale» ed estremamente leggero in termini di risorse ed investimenti. Verrà utilizzato uno studio «non tradizionale», la saletta al piano terra di Viale Mazzini 14, proprio con l'obiettivo di valorizzare spazi aziendali.

Per quanto riguarda i costi di produzione (realizzazione scenografica, impianto luci e tecnico) sono ancora in fase di elaborazione dal momento che si tratta di una produzione che partirà la prossima stagione autunnale.

Per quanto concerne il compenso del conduttore Damilano, si precisa che l'importo del contratto, perfezionato i primi di aprile 2022, è inferiore al «tetto» di 240mila euro.

Da ultimo, si evidenzia che il contratto con il giornalista è di esclusiva. Non sono previste deroghe o eccezioni a vantaggio di trasmissioni in diretta concorrenza con i talk show della Rai e, in particolare, non sono previste delle deroghe per le presenze del dott. Damilano nel programma «PropagandaLive», in onda su La 7.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

180^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Generale Vadalà, accompagnato dal Maggiore Aldo Papotto e dall'Appuntato Scelto Emanuela Somalvico.

Il Generale VADALÀ svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle attività del Commissariato straordinario istituito il 24 marzo 2017 per l'adeguamento delle discariche abusive alla normativa vigente, con particolare riferimento alla gestione degli appalti e alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, la senatrice CORRADO (*CAL-A-PC-IdV*) e il deputato PAOLINI (*Lega*).

Il Generale VADALÀ, il Maggiore PAPOTTO e l'Appuntato Scelto SOMALVICO forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato il conferimento dell'incarico di consulente della Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Giuseppe Del Vecchio.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria

181^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 19,08.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione di Cesare Sirignano, magistrato

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Sirignano.

Il dottor SIRIGNANO svolge una relazione, parzialmente secretata, per illustrare rilievi e precisazioni sui fatti riferiti alla Commissione dal dottor Palamara nelle precedenti audizioni del 30 giugno e del 6 luglio 2021.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati PAOLINI (*Lega*), ASCARI (*M5S*) e CANTALAMESSA (*Lega*).

Il dottor SIRIGNANO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Comunicazioni del Presidente sul procedimento per la verifica sulle candidature delle elezioni regionali e comunali ai sensi dell'articolo 38-bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

Il PRESIDENTE comunica l'elenco dei 57 comuni per i quali saranno svolti i controlli sulle liste dei candidati alle prossime elezioni amministrative, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Precisa che i controlli disposti dalla Commissione, sulla base delle disposizioni vigenti, avranno esclusivo riguardo alle fattispecie rilevanti ai sensi del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e del Codice di autoregolamentazione.

La seduta termina alle ore 21,57.

ALLEGATO

Lista Comuni

Abruzzo

1. L'Aquila

Calabria

2. Catanzaro

3. Acri (CS)
4. Amantea (CS)
5. Belvedere Marittimo (CS)
6. Cirò (KR)
7. Lungro (CS)
8. Paola (CS)
9. Pizzo (VV)
10. Praia a Mare (CS)
11. Roccabernarda (KR)
12. San Ferdinando (RC)
13. San Lucido (CS)
14. Trebisacce (CS)

Campania

15. Mondragone (CE)
16. Sant'Antimo (NA)
17. Somma Vesuviana (NA)

Emilia-Romagna

18. Parma
19. Piacenza

Friuli Venezia Giulia

20. Gorizia

Lazio

21. Frosinone
22. Rieti
23. Viterbo
24. Ardea (RM)
25. Ciampino (RM)

Liguria

- 26. Genova
- 27. La Spezia

Lombardia

- 28. Como
- 29. Lodi
- 30. Monza
- 31. Buccinasco (MI)
- 32. Lissone (MB)
- 33. Meda (MB)
- 34. San Donato Milanese (MI)
- 35. Sesto San Giovanni (MI)

Piemonte

- 36. Alessandria
- 37. Asti
- 38. Cuneo

Puglia

- 39. Barletta
- 40. Taranto
- 41. Monte Sant'Angelo (FG)
- 42. Scorrano (LE)

Sardegna

- 43. Oristano

Sicilia

- 44. Palermo**
- 45. Messina
- 46. Altavilla Milicia (PA)
- 47. Caccamo (PA)
- 48. Maniace (CT)
- 49. Mezzojuso (PA)
- 50. Niscemi (CL)
- 51. San Cipirello (PA)
- 52. Scicli (RG)

Toscana

- 53. Lucca
- 54. Pistoia

Veneto

- 55. Belluno
- 56. Padova
- 57. Verona

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 20,10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione)

Il Comitato prosegue l'esame della Relazione in titolo, (pubblicata nel resoconto della seduta del 27 aprile scorso), rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Comitato ha preso atto della nuova proposta di riformulazione dell'emendamento presentato dell'onorevole Galizia (*vedi allegato 1*).

Ricorda, altresì, che nella stessa seduta si era riservato di proporre una diversa collocazione, nell'ambito della Relazione, della integrazione proposta dal senatore Zuliani, accedendo, in tal senso, alla richiesta dell'onorevole Perconti.

Propone, pertanto, che l'integrazione presentata dal senatore Zuliani (*vedi allegato 2*) venga inserita nella Relazione, nel paragrafo relativo all'«Applicazione dell'accordo di Schengen durante la crisi pandemica, al penultimo periodo del paragrafo dopo le parole "Marocco."».

Chiede, pertanto, al senatore Zuliani se convenga sulla collocazione proposta.

Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), concorda.

Pone pertanto distintamente in votazione gli emendamenti Galizia e Zuliani che vengono approvati all'unanimità.

Chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla Relazione nel suo complesso.

Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*), esprimendo il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea l'importanza del risultato raggiunto dal Comitato che ha saputo approvare una sintesi efficace della vasta attività conoscitiva ed ispettiva da esso svolta, che ha avuto significativi riflessi sull'attività legislativa durante le sezioni di bilancio.

Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), manifestando soddisfazione, pone in rilievo come il Comitato abbia saputo prescindere dalle visioni ideologiche dei diversi gruppi per pervenire ad un testo il più obiettivo possibile. Nella sua veste di Sindaco, sottolinea l'importanza di una costante interlocuzione tra il Comitato e gli amministratori locali. Esprime particolare apprezzamento per l'equilibrato lavoro istituzionale svolto dalla Presidenza.

Vito DE FILIPPO (*PD*), dichiara il voto favorevole del suo gruppo, e sottolinea come, grazie all'impegno della Presidenza, la relazione si caratterizzi per un approccio ed un'impostazione fortemente istituzionali, che vanno al di là delle appartenenze partitiche dei diversi gruppi rappresentati nel Comitato.

Il Comitato approva, quindi, all'unanimità la proposta di Relazione all'Assemblea nel testo risultante a seguito delle proposte di riformulazione approvate, che sarà pubblicato come *Doc. XVI-bis* n. 7.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia quindi tutti i colleghi per il contributo assicurato nel corso dei mesi passati, che ha consentito la approvazione all'unanimità della Relazione che sarà ora sottoposta all'attenzione delle Assemblee parlamentari.

La seduta termina alle ore 20,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,25 alle ore 20,30.

ALLEGATO 1

Nuova riformulazione On. Galizia

Al paragrafo «Ulteriori tematiche: sanatoria migranti, lotta alle mafie nigeriane, lavoratori transfrontalieri, libera circolazione delle persone dopo la Brexit, crisi Ucraina», dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

«Il Comitato si è altresì concentrato sulla diffusione e la pericolosità della criminalità nigeriana, svolgendo le audizioni del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (2 ottobre 2019), del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho (27 novembre 2019) nonché del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, Stefano Castellani, e commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, Fabrizio Lotito, con particolare riferimento al tema delle mafie nigeriane (19 febbraio 2020). Un confronto importante con alcuni tra gli esperti più illustri sul tema ha permesso, dunque, di stimare la dimensione del fenomeno e di acquisirne una mappatura territoriale utile a monitorarlo più in profondità.

Le mafie nigeriane rispondono ad "un mercato fatto di domanda e offerta in cui oggetto di compravendita sono droga, prostitute, carte di credito e anche organi". Ma non tutto si riduce a questo. Esse si contraddistinguono per la brutalità della violenza con cui intimidiscono i loro affiliati e le loro vittime ed hanno una struttura organizzata che vede molti aspetti di vicinanza alla mafia italiana. Hanno, infatti, da un lato gli stessi caratteri delle nostre mafie, dall'altro lato sfruttano gli esseri umani. Le mafie nigeriane sono andate rafforzandosi in questi ultimi anni poiché sono riuscite ad avere articolazioni presenti quasi in tutte le regioni italiane e in tutti i Paesi dell'Europa; hanno una proiezione nazionale e internazionale nel nostro Paese, con una base molto forte nel Paese di origine. Il Comitato ha avuto modo di approfondire i profili sui quali incentrare ulteriormente futuri interventi, sia di tipo normativo sia di tipo operativo nella prospettiva di un miglioramento delle attività di contrasto e repressione di queste forme di criminalità organizzata, le quali è importante che vadano in due diverse direzioni, difendendo i nostri confini, che sono anche confini europei, ed allo stesso tempo garantendo i diritti dei migranti più deboli – donne e bambini – che sono le vittime di prostituzione e tratta di esseri umani che questa organizzazione gestisce».

ALLEGATO 2

Nuova riformulazione Sen. Zuliani

«A tal proposito si riporta un dato di sintesi rispetto alla portata del fenomeno che ha interessato le coste mediterranee del nostro Paese, in relazione al numero di sbarchi di migranti registrati negli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e nei primi mesi del 2022, ossia dall'insediamento di questo Comitato, ad oggi. Dal confronto si evince come, dopo una flessione degli anni 2018 e 2019, dal 2020 si assiste ad un incremento del numero di extracomunitari approdati sulle coste italiane, fino a raggiungere il picco registrato nel 2021, che si attesta a 67.477 arrivi, di poco inferiore alla somma delle tre annualità precedenti ⁽¹⁾.»

COMPARAZIONE MIGRANTI SBARCATI NEGLI ANNI

2022	6.770 (al 31 marzo) – 11.521 (al 06 maggio)
2021	67.477
2020	34.154
2019	11.471
2018	23.370

Sen. Zuliani

⁽¹⁾ Per la consultazione dei cruscotti statistici giornalieri si rinvia al seguente link:
<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>
si segnalano in particolare i cruscotti statistici del
9 maggio 2022
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_09-05-2022.pdf
31 dicembre 2021
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2021.pdf
30 novembre 2020
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-11-2020_0.pdf
Per i dati sui confronti relativi alle richieste di asilo si rinvia ai seguenti link:
per il periodo 2018-2019
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2018_-_2019_0.pdf
per il periodo 2019-2020,
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2019_-_2020_.pdf
per il periodo 2020-2021,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_anni_2020_2021_dato_non_ancora_consolidato.pdf.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dottor Vittorio Colao

Il Comitato procede all'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dottor Vittorio COLAO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*), Raffaele VOLPI (*Lega*) e VITO (*FI*).

Il Ministro COLAO ha quindi svolto l'intervento di replica.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e i deputati VITO (*FI*), Enrico BORGHI (*PD*), Raffaele VOLPI (*Lega*) e Maurizio CATTOI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 17 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FABI, First CISL, Fisac CGIL, UILCA, UNISIN
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione, che ha per oggetto i modelli distributivi e retributivi del settore bancario inerenti alla vendita di prodotti finanziari, ricordando che essa è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione anche a seguito della pubblicazione di diversi studi ed indagini nonché di segnalazioni ed esposti ricevuti.

Fa presente che i Segretari generali delle organizzazioni sindacali hanno presentato relazioni scritte.

Lando Maria SILEONI, *Segretario generale di FABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Carla RUOCCO, *presidente*, il deputato Umberto BURATTI (*PD*), il senatore

Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*) e il deputato Davide ZANICHELLI (*M5S*), ai quali risponde Lando Maria SILEONI, *Segretario generale di FABI*.

Riccardo COLOMBANI, *Segretario generale di First CISL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*) e il deputato Davide ZANICHELLI (*M5S*), ai quali risponde Riccardo COLOMBANI, *Segretario generale di First CISL*.

Nino BASEOTTO, *Segretario generale di Fisac CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*), al quale risponde Nino BASEOTTO, *Segretario generale di Fisac CGIL*.

Fulvio FURLAN, *Segretario generale di UILCA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*), al quale risponde Fulvio FURLAN, *Segretario generale di UILCA*.

Emilio CONTRASTO, *Segretario generale di UNISIN*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*) al quale risponde Emilio CONTRASTO, *Segretario generale di UNISIN*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti sindacali intervenuti, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.